

**FERRARINI S.P.A.**  
*società per azioni*  
*con sede legale in Via Lauro Ferrarini 1 – 42121, Reggio Emilia*  
*Capitale sociale deliberato e sottoscritto: € 33.000.000,00*  
*Codice Fiscale, P.IVA e numero di iscrizione nel Registro delle Imprese di Reggio Emilia: 02720460357*  
*R.E.A. n. RE-307495*

# **DOCUMENTO DI AMMISSIONE**

**alla negoziazione degli strumenti finanziari denominati**

*«Ferrarini S.p.A. 5,625% 2016 - 2020»*

*Garantito da Società Agricola Ferrarini S.p.A.*

**sul Segmento ExtraMOT PRO del Mercato ExtraMOT operato da Borsa  
Italiana S.p.A.**

Il prestito è emesso in regime di dematerializzazione ai sensi del D. Lgs. 58/98 e successive  
modifiche e accentrato presso Monte Titoli S.p.A.

**CONSOB E BORSA ITALIANA NON HANNO ESAMINATO NÉ  
APPROVATO IL CONTENUTO DI QUESTO DOCUMENTO DI  
AMMISSIONE.**

## INDICE

1.	DEFINIZIONI.....	3
2.	PERSONE RESPONSABILI E CONFLITTI DI INTERESSE.....	4
3.	FATTORI DI RISCHIO.....	5
4.	INFORMAZIONI RELATIVE ALL'EMITTENTE E ALL'EMISSIONE.....	15
5.	PRINCIPALI AZIONISTI.....	17
6.	STRUTTURA ORGANIZZATIVA .....	18
7.	DESCRIZIONE DELLE ATTIVITÀ .....	20
8.	INFORMAZIONI FINANZIARIE PRO-FORMA RIGUARDANTI LE ATTIVITÀ E LE PASSIVITÀ, LA SITUAZIONE FINANZIARIA PRO-FORMA E I PROFITTI E LE PERDITE DELL'EMITTENTE E DEL GRUPPO.....	23
9.	INFORMAZIONI RELATIVE ALLE OBBLIGAZIONI .....	24
10.	AMMISSIONE ALLA NEGOZIAZIONE E RELATIVE MODALITÀ .....	42
11.	REGIME FISCALE APPLICABILE ALLE OBBLIGAZIONI.....	43
12.	RESTRIZIONI ALLA CIRCOLAZIONE DELLE OBBLIGAZIONI.....	51
	ALLEGATO I Bilancio consolidato pro-forma del Gruppo relativo all'esercizio chiuso al 31 dicembre 2015 e relativa certificazione .....	52

## 1. DEFINIZIONI

*Si riporta di seguito un elenco delle definizioni e dei termini utilizzati all'interno del Documento di Ammissione. Tali definizioni e termini, salvo quanto diversamente specificato nel Regolamento del Prestito, hanno il significato di seguito indicato, essendo inteso che il medesimo significato si intenderà attribuito sia al singolare sia al plurale.*

“**Borsa Italiana**” indica Borsa Italiana S.p.A., con sede legale in Milano, Piazza degli Affari n. 6.

“**Contratto di Sottoscrizione**” ha il significato di cui al paragrafo 2.3 del Documento di Ammissione.

“**Decreto 239**” indica il Decreto Legislativo del 1° aprile 1996, n. 239, come successivamente integrato e modificato.

“**Documento di Ammissione**” indica il presente documento di ammissione delle Obbligazioni alla negoziazione sul Segmento ExtraMOT PRO.

“**GDO**” ha il significato di cui al paragrafo 3.2.1 del Documento di Ammissione.

“**Mercato ExtraMOT**” indica il sistema multilaterale di negoziazione delle obbligazioni organizzato e gestito da Borsa Italiana denominato “Extramot”.

“**Regolamento del Mercato ExtraMOT**” indica il regolamento di gestione e funzionamento del Mercato ExtraMOT emesso da Borsa Italiana, in vigore dall’8 giugno 2009 (come di volta in volta modificato e integrato).

“**Segmento ExtraMOT PRO**” indica il segmento professionale del Mercato ExtraMOT, organizzato e gestito da Borsa Italiana, dove sono negoziati determinati strumenti finanziari (incluse le obbligazioni e i titoli di debito) e accessibile solo a investitori professionali (come definiti nel Regolamento del Mercato ExtraMOT).

\*\*\*

## **2. PERSONE RESPONSABILI E CONFLITTI DI INTERESSI**

### **2.1 Responsabili del Documento di Ammissione**

La responsabilità per i dati e le notizie contenuti nel Documento di Ammissione è assunta da Ferrarini S.p.A., con sede in Via Lauro Ferrarini 1 – 42121, Reggio Emilia, in qualità di emittente delle Obbligazioni.

### **2.2 Dichiarazione di Responsabilità**

Ferrarini S.p.A., in qualità di Emittente, dichiara che, avendo adottato tutta la ragionevole diligenza a tale scopo, le informazioni contenute nel Documento di Ammissione sono, per quanto a propria conoscenza, conformi ai fatti e non presentano omissioni tali da alterarne il senso.

### **2.3 Sottoscrizione e Conflitto di Interessi**

Ai sensi dei contratti di sottoscrizione (i “**Contratti di Sottoscrizione**”), le Obbligazioni saranno sottoscritte dai Sottoscrittori.

Non esistono situazioni di conflitto di interessi tra l’Emittente e ciascuno dei Sottoscrittori.

\*\*\*

### 3. FATTORI DI RISCHIO

*L'operazione descritta nel Documento di Ammissione presenta gli elementi di rischio tipici di un investimento in obbligazioni.*

*Al fine di effettuare un corretto apprezzamento dell'investimento, gli investitori sono invitati a valutare gli specifici fattori di rischio relativi all'Emittente, alle altre società del Gruppo, al settore di attività in cui operano nonché i fattori di rischio relativi agli strumenti finanziari offerti.*

*I fattori di rischio descritti di seguito devono essere letti congiuntamente alle altre informazioni contenute nel Documento di Ammissione, ivi inclusi gli Allegati.*

#### **3.1 Fattori di rischio relativi all'Emittente e al Gruppo**

##### **3.1.1 Rischio Emittente**

Le Obbligazioni sono soggette in generale al rischio Emittente, rappresentato dalla possibilità che l'Emittente non sia in grado, mediante l'utilizzo dei flussi di cassa derivanti dallo svolgimento e dallo sviluppo dell'ordinaria attività d'impresa, di pagare gli interessi o di rimborsare il capitale a scadenza.

##### **3.1.2 Rischi connessi alla predisposizione dei dati pro-forma**

In considerazione della Scissione (come definita nella successiva Sezione 4, paragrafo 4.6 a cui si rinvia per ulteriori informazioni in merito alla stessa), è stato predisposto ed incluso nel presente Documento di Ammissione (i) il conto economico consolidato pro-forma relativo all'esercizio chiuso al 31 dicembre 2015 e (ii) lo stato patrimoniale consolidato pro-forma relativo all'esercizio chiuso al 31 dicembre 2015.

Tali informazioni pro-forma rappresentano una simulazione dei possibili effetti che potrebbero derivare dalla Scissione perfezionata nel corso del 2016.

In particolare, poiché i dati pro-forma sono redatti per riflettere retroattivamente gli effetti significativi di operazioni successive, nonostante (i) la ragionevolezza delle ipotesi poste alla base della redazione dei dati pro-forma, la corretta applicazione della metodologia utilizzata nonché la correttezza dei principi contabili adottati e (ii) la certificazione di tali dati pro-forma effettuata dalla società di revisione, vi sono dei limiti connessi alla natura stessa dei dati pro-forma.

Pertanto, sussiste il rischio che, qualora l'operazione fosse realmente avvenuta alle date prese come riferimento per la predisposizione dei dati pro-forma, non necessariamente si sarebbero ottenuti gli stessi risultati rappresentati nei conti economici e nello stato patrimoniale pro-forma.

Occorre tuttavia evidenziare che non è possibile escludere che rettifiche, anche significative, potranno emergere in un momento successivo, una volta che (i) l'Emittente predisporrà il nuovo bilancio consolidato e (ii) l'analisi dettagliata delle ulteriori eventuali rettifiche per il suddetto adeguamento dei principi contabili sarà completata.

Infine, in considerazione delle diverse finalità dei dati pro-forma rispetto ai dati dei bilanci storici della Società Scissa e delle diverse modalità di calcolo degli effetti con riferimento ai dati patrimoniali e finanziari pro-forma ed ai dati economici pro-forma, tali documenti vanno letti e interpretati, senza ricercare collegamenti contabili tra gli stessi e i dati dei bilanci storici della Società Scissa.

I dati pro-forma non intendono rappresentare in alcun modo la previsione relativa all'andamento della situazione economico-finanziaria e patrimoniale futura dell'Emittente e del Gruppo e non devono pertanto essere utilizzati in tal senso. Si segnala che i dati pro-forma del Gruppo non riflettono dati prospettici in quanto sono predisposti in modo da rappresentare solamente gli effetti isolabili ed oggettivamente misurabili, principalmente della Scissione,

senza tener conto dei potenziali effetti derivanti da scelte gestionali e decisioni operative, eventualmente assunte in conseguenza della stessa Scissione. Pertanto, qualora la Scissione fosse realmente avvenuta alla data di riferimento ipotizzata per la predisposizione dei dati pro-forma, non necessariamente si sarebbero ottenuti gli stessi risultati rappresentati nei prospetti proforma.

Inoltre, si segnala che i dati contabili pro-forma, nel loro complesso, non intendono in alcun modo rappresentare una previsione dei futuri risultati del Gruppo e non devono, pertanto, essere utilizzati in tal senso.

### 3.1.3 Rischi connessi all'indebitamento dell'Emittente

#### Bilancio consolidato pro-forma

Il Gruppo, oltre al ricorso al mercato dei capitali tramite l'emissione di obbligazioni, recepisce le proprie risorse finanziarie principalmente tramite il tradizionale canale bancario e con strumenti tradizionali quali finanziamenti a medio/lungo termine, mutui, affidamenti bancari a breve termine e dai flussi derivanti dalla gestione operativa d'impresa nell'ambito dei rapporti commerciali con i soggetti debitori per i servizi resi ed i soggetti creditori per acquisti di beni e servizi.

Il Gruppo, in base ai dati risultanti dal bilancio pro-forma approvato per l'esercizio chiuso il 31 dicembre 2015, ha un Indebitamento Finanziario Netto a tale data per Euro 90,5 milioni, così suddiviso:

Descrizione	31 dicembre 2015
Obbligazioni	30,00
Debiti verso banche	78,58
Debiti verso altri finanziatori	6,88
Debiti verso società di leasing	0,7
(Disponibilità liquide)	25,66
<b>Indebitamento Finanziario Netto</b>	<b>90,5</b>

Il bilancio consolidato pro-forma al 31 dicembre 2015 evidenzia un utile di esercizio di Euro 5,17 milioni e un patrimonio netto di Euro 51,18 milioni.

I rischi del *re-financing* dei debiti sono gestiti attraverso il monitoraggio delle scadenze degli affidamenti e il coordinamento dell'indebitamento con le tipologie di investimenti, in termini di liquidità degli attivi.

Resta inteso che non vi è garanzia che in futuro l'Emittente e le altre società del Gruppo possano negoziare e ottenere i finanziamenti necessari per lo sviluppo della propria attività o per il rifinanziamento di quelli in scadenza, con le modalità, i termini e le condizioni ottenuti fino alla data del Documento di Ammissione. Conseguentemente, gli eventuali aggravii in termini di condizioni economiche dei nuovi finanziamenti e l'eventuale futura riduzione della capacità di credito nei confronti del sistema bancario potrebbero avere effetti negativi sulla situazione economica e finanziaria dell'Emittente e delle altre società del Gruppo e limitarne la capacità di crescita.

Con riferimento agli affidamenti relativi a contratti di finanziamento e alle emissioni di prestiti obbligazionari da parte dell'Emittente, si segnala che alcuni di tali contratti e i regolamenti dei prestiti obbligazionari prevedono clausole di *cross default*, *covenant* finanziari e obblighi di preventiva autorizzazione per modifiche organizzative (e.g. riguardanti lo statuto sociale). Qualora il Gruppo fosse inadempiente nei confronti di altri contratti di finanziamento o dei regolamenti dei prestiti obbligazionari oppure qualora non rispettasse i predetti *covenant* finanziari oppure ancora qualora operasse tali modifiche senza autorizzazione, tali circostanze potrebbero causare la risoluzione di tali contratti o potrebbero determinare l'obbligo di rimborso anticipato dei relativi prestiti obbligazionari o il peggioramento delle condizioni economiche applicate. Qualora i relativi istituti bancari o i

portatori dei titoli obbligazionari emessi dall'Emittente decidessero di avvalersi di tali clausole risolutive o di avvalersi della facoltà di rimborso anticipato, l'Emittente e il Gruppo potrebbero dover rimborsare tali finanziamenti o tali prestiti obbligazionari in una data anteriore rispetto a quella contrattualmente pattuita e/o potrebbero subire aggravii in termini di condizioni economiche degli eventuali rifinanziamenti, con potenziali effetti negativi sulla sua situazione economica, patrimoniale e finanziaria dell'Emittente e del Gruppo.

Alla data del Documento di Ammissione tutte le previsioni indicano il pieno rispetto dei parametri indicati.

### 3.1.4 Rischi connessi al tasso di interesse

Alla data del 31 dicembre 2015 l'indebitamento finanziario risultante dal bilancio consolidato pro-forma del Gruppo è pari ad Euro 116,16 milioni.

Analizzando i tassi di interesse applicati all'indebitamento, il Gruppo presenta gran parte dell'indebitamento a tasso variabile, con un'eccezione particolare relativamente all'indebitamento derivante dal prestito obbligazionario emesso dall'Emittente in data 15 aprile 2015.

Sebbene il Gruppo adotti delle politiche attive di monitoraggio del rischio tasso, l'eventuale futura crescita dei tassi di interesse potrebbe comportare l'aumento degli oneri finanziari relativi all'indebitamento a tasso variabile. La precedente ipotesi potrebbe avere effetti negativi sulla situazione economica e finanziaria dell'Emittente e del Gruppo.

### 3.1.5 Rischi connessi al tasso di cambio

Alla data del Documento di Ammissione non sussistono rischi connessi alle variazioni dei tassi di cambio che possano avere un impatto rilevante sulla situazione economico-patrimoniale e finanziaria dell'Emittente e delle altre società del Gruppo, in quanto la maggior parte delle vendite all'esportazione e dei costi di gestione (ivi inclusi quelli per il personale) sostenuti all'estero vengono effettuati in Euro e non nella valuta del Paese di esportazione o in cui i costi di gestione sono sostenuti. Il Gruppo pertanto non ha ritenuto di doversi garantire mediante la stipula di strumenti finanziari derivati da eventuali rialzi dei tassi di cambio.

Qualora l'Emittente o il Gruppo dovessero iniziare ad effettuare esportazioni e/o a sostenere rilevanti costi di gestione in una valuta differente dall'Euro, potrebbero affrontare rischi relativi ai tassi di cambio che potrebbero produrre effetti negativi sulla situazione economica, patrimoniale e finanziaria del dell'Emittente e del Gruppo.

### 3.1.6 Rischi legati all'appartenenza dell'Emittente ad un gruppo di imprese

Per quanto concerne i rapporti dell'Emittente con le parti correlate, si segnala che non si registrano operazioni di particolare entità in grado di influire sul normale andamento aziendale.

Con riferimento al bilancio consolidato pro-forma al 31 dicembre 2015, si segnala che le operazioni con parti correlate alla data del 31 dicembre 2015 sono costituite come sotto riportato in €/mln:

Denominazione	Crediti		Debiti		Rapporto
	Comm.li	Fin.ri	Comm.li	Fin.ri	
Società Agricola Ferrarini S.p.A.	4,6		0,5		Contratti di locazione di immobili, di compravendita di prodotti finiti (forme di parmigiano reggiano) e di servizi per la logistica.
Vismara S.p.A.	3,2		2,7	3,0	Compravendita di materiale finito (tra cui cosce di prosciutto cotto, prosciutto crudo, affettati e mortadella)

L'Emittente ritiene che non vi siano rischi di inadempienza delle parti correlate per ciò che concerne l'incasso dei crediti da parte dell'Emittente stessa. Tuttavia, qualora le parti correlate dovessero risultare inadempienti per ciò che concerne il pagamento dei crediti nei confronti dell'Emittente, non si può escludere che potrebbero verificarsi effetti pregiudizievoli per la situazione economica, patrimoniale e finanziaria dell'Emittente e del Gruppo stesso.

#### 3.1.7 Rischi connessi ai fornitori dei prodotti e dei servizi che l'Emittente utilizza nella realizzazione della propria strategia industriale

Nello svolgimento della propria attività l'Emittente e le altre società del Gruppo si rivolgono a terzi per la fornitura di prodotti e di servizi; al fine di minimizzare il rischio di blocco delle forniture ai clienti per via di mancati approvvigionamenti, il portafoglio fornitori risulta essere particolarmente frammentato, avendo l'Emittente e le società del Gruppo impostato delle politiche di approvvigionamento che permettono la fungibilità dei fornitori.

Nonostante l'Emittente e le altre società del Gruppo tendano a diversificare le fonti di approvvigionamento, nel caso in cui i rapporti in essere con tali fornitori dovessero venir meno, potrebbero determinarsi effetti pregiudizievoli sulla situazione economica e finanziaria dell'Emittente e/o del Gruppo.

#### 3.1.8 Rischi legati alla dipendenza dell'Emittente e delle altre società del Gruppo da alcune figure chiave e alla concentrazione delle deleghe in capo ad alcuni soggetti

Sebbene il legame tra i componenti della famiglia Ferrarini e l'Emittente resti un fattore critico di successo, l'Emittente e le altre società del Gruppo si sono dotate di una struttura dirigenziale di comprovata esperienza nel settore, in grado di assicurare continuità nella gestione delle attività societarie anche in caso di uscita di una delle persone chiave.

Qualora, nonostante la strategia e la struttura manageriale dell'Emittente e delle altre società del Gruppo, l'apporto professionale dei soggetti indicati dovesse venir meno e non fosse possibile provvedere alla loro tempestiva sostituzione con un management adeguato, potrebbe verificarsi una riduzione della capacità competitiva dell'Emittente e delle altre società del Gruppo, condizionandone gli obiettivi di crescita con effetti negativi sulla situazione economica, patrimoniale e finanziaria dell'Emittente e/o del Gruppo.

#### 3.1.9 Rischi legati alle locazioni in essere

L'Emittente dichiara che alla data del presente Documento di Ammissione sono in essere contratti di locazione da parte dell'Emittente o da parte di società del Gruppo necessari al normale svolgimento dell'attività.

In riferimento ai contratti di locazione in essere non sussistono rischi diversi da quelli ordinari collegati a contratti di locazione, essendo oltretutto limitati ad un unico contratto di locazione dello stabilimento di Rivalentella ove viene incentrata parte della produzione del prosciutto cotto.

Tuttavia, in caso di risoluzione, recesso o cessazione dei contratti di locazione per qualunque causa, anche estranea alla volontà dell'Emittente, vi è il rischio di non poter stipulare nuovi contratti di locazione entro un breve termine ed alle medesime condizioni economiche di quelli già esistenti. In tal caso l'Emittente, in tali ipotesi, sarebbero tenute a sostenere i relativi oneri (ivi incluse le criticità connesse al rallentamento della produzione del prosciutto cotto) con conseguenti effetti negativi sulla propria situazione economica, patrimoniale e finanziaria.

#### 3.1.10 Rischio Operativo

Si definisce rischio operativo il rischio di perdite dovute ad errori, violazioni, interruzioni, danni causati da processi interni, personale, sistemi ovvero causati da eventi esterni. L'Emittente è pertanto esposto a molteplici tipi di rischio operativo, compreso il rischio di



frode da parte di dipendenti e soggetti esterni, il rischio di operazioni non autorizzate eseguite da dipendenti oppure il rischio di errori operativi, compresi quelli risultanti da vizi o malfunzionamenti dei sistemi informatici o di telecomunicazione. I sistemi e le metodologie di gestione del rischio operativo sono progettati per garantire che tali rischi connessi alle proprie attività siano tenuti adeguatamente sotto controllo. Qualunque inconveniente o difetto di tali sistemi potrebbe incidere negativamente sulla posizione finanziaria e sui risultati operativi dell'Emittente. Tali fattori, in particolar modo in periodi di crisi economico-finanziaria, potrebbero condurre l'Emittente a subire perdite, incrementi dei costi di finanziamento, riduzioni del valore delle attività detenute, con un potenziale impatto negativo sulla liquidità dell'Emittente e sulla sua stessa solidità patrimoniale.

### 3.1.11 Rischi connessi alle perdite su crediti

Si definisce rischio di credito la possibilità che i crediti nei confronti della clientela possano essere non onorati a scadenza.

Il Gruppo non ha concentrazioni significative di rischi di crediti, e alla data del 31 dicembre 2015, il monte crediti del Gruppo ammontava ad Euro 53,85 milioni circa, dei quali circa Euro 6,2 milioni risultavano scaduti, con diversi gradi di anzianità nell'ordine dei 30 giorni. Le perdite su crediti ammontano mediamente soltanto allo 0,12%.

Sono oggetto di svalutazione le posizioni per le quali vi sono oggettive evidenze di inesigibilità, parziale o totale. Gli accantonamenti ai fondi svalutazione crediti riflettono, in maniera accurata, i rischi di credito effettivi attraverso la mirata quantificazione dell'accantonamento.

Il Gruppo si tutela da questo rischio attraverso specifiche assicurazioni, cessioni pro-soluto, politiche di selezione della clientela e di limitazione dell'esposizione al rischio di credito nei confronti di un singolo cliente mediante attività che prevedono la valutazione iniziale del committente ed il monitoraggio periodico del profilo di rischio assegnatogli.

Qualora le misure adottate dal Gruppo non risultino efficaci per mitigare il rischio di insolvenza dei crediti, considerato altresì che tale situazione potrebbe insorgere a causa di circostanza indipendenti dal controllo dell'Emittente o delle altre società del Gruppo, potrebbero verificarsi potenziali effetti negativi sulla situazione economica, patrimoniale e finanziaria dell'Emittente e del Gruppo.

GIORNI MEDI DI INCASSO FERRARINI S.p.A. CONSOLIDATO PRO-FORMA	2015 64
---	------------

### 3.1.12 Rischio di liquidità

Si definisce rischio di liquidità il rischio che l'Emittente o le altre società del Gruppo non riescano a far fronte ai propri impegni di pagamento quando essi giungono a scadenza. La liquidità dell'Emittente o delle altre società del Gruppo potrebbe essere danneggiata dall'incapacità di vendere i propri prodotti e servizi, da imprevisti flussi di cassa in uscita, dall'obbligo di prestare maggiori garanzie ovvero dall'incapacità di accedere ai mercati dei capitali.

Questa situazione potrebbe insorgere da un rapporto mezzi di terzi e mezzi propri eccessivo o dalla mancata coerenza tra la durata delle fonti e degli impieghi ovvero a causa di circostanze indipendenti dal controllo dell'Emittente o delle altre società del Gruppo, come una generale turbativa del mercato di riferimento o un problema operativo che colpisca l'Emittente, le altre società del Gruppo o terze parti.

Una crisi di liquidità e la perdita di fiducia delle istituzioni finanziarie può aumentare i costi di finanziamento dell'Emittente e delle altre società del Gruppo e limitare il loro accesso ad

alcune delle tradizionali fonti di liquidità determinando effetti negativi sulla loro situazione economica, patrimoniale e finanziaria.

#### 3.1.13 Rischi connessi alla mancata realizzazione o a ritardi nell'attuazione della strategia industriale

L'Emittente intende perseguire una strategia di crescita e sviluppo focalizzata in particolare al consolidamento e all'incremento della quota di mercato acquisita, in Italia e all'estero.

Qualora l'Emittente non fosse in grado di realizzare efficacemente la propria strategia ovvero di realizzarla nei tempi previsti, o qualora non dovessero risultare corrette le assunzioni di base sulle quali la strategia è fondata, la capacità dell'Emittente di incrementare i propri ricavi e la propria redditività potrebbe essere inficiata e ciò potrebbe avere un effetto negativo sull'attività e sulle prospettive di crescita dell'Emittente, nonché sulla sua situazione economica, patrimoniale e finanziaria.

#### 3.1.14 Rischi connessi alle coperture assicurative

L'Emittente svolge attività tali che potrebbero esporla al rischio di subire o procurare danni talvolta di difficile prevedibilità e/o quantificazione.

L'organo amministrativo ritiene di aver stipulato polizze assicurative adeguate all'attività svolta. Sebbene l'organo amministrativo ritenga di aver stipulato polizze assicurative adeguate all'attività svolta, potrebbe essere esposta al rischio di subire o procurare danni talvolta di difficile prevedibilità e/o quantificazione.

#### 3.1.15 Rischio connesso alle attività svolte all'estero

Il Gruppo è esposto ai rischi tipici dell'attività internazionale, tra cui i rischi connessi all'instabilità della situazione politica ed economica locale e i rischi relativi al mutamento del quadro macro-economico, fiscale e legislativo. L'identificazione di nuove iniziative del Gruppo in paesi esteri è pertanto accompagnata da una preventiva ed accurata valutazione di tali rischi che vengono costantemente monitorati. Si segnala che l'attività svolta dal Gruppo è concentrata principalmente in paesi per i quali è garantita una copertura assicurativa internazionale o esistono accordi bilaterali tra il governo italiano e il governo locale. Per quanto l'identificazione di nuove iniziative del Gruppo in paesi esteri sia accompagnata da una preventiva ed accurata valutazione di tali rischi che vengono costantemente monitorati, il Gruppo è esposto ai rischi tipici dell'attività internazionale, tra cui i rischi connessi all'instabilità della situazione politica ed economica locale e i rischi relativi al mutamento del quadro macro-economico, fiscale e legislativo.

#### 3.1.16 Rischio connesso all'andamento dei prezzi delle materie prime

L'oscillazione in alcuni casi sensibile, del prezzo delle materie prime può comportare un aumento dei costi della produzione che il Gruppo, peraltro, tende a sterilizzare mediante politiche di approvvigionamento diversificate, accordi quadro con fornitori strategici, clausole contrattuali di revisione prezzo. Nonostante in questo modo il rischio legato all'oscillazione del prezzo di acquisto delle materie prime venga limitato, in quanto ogni variazione avrà pari riflesso sui prezzi di vendita, non si può escludere che l'aumento del prezzo delle materie prime produca effetti negativi sulla situazione economica, patrimoniale e finanziaria dell'Emittente e/o del Gruppo.

#### 3.1.17 Rischi legati alle nuove acquisizioni

L'Emittente intende perseguire un obiettivo di crescita dimensionale anche attraverso acquisizioni sul mercato. Il successo del piano strategico attraverso future acquisizioni dipende dalla capacità dell'Emittente di identificare target di acquisizione idonei, dalla capacità di negoziare le transazioni a condizioni favorevoli, di ottenere le licenze e le autorizzazioni richieste, e, infine completare tale acquisizioni e integrarle all'interno del Gruppo.

Tuttavia l'Emittente a seguito di tali acquisizioni potrebbe non essere in grado di generare ulteriori flussi di cassa e la crescita attesa. Le valutazioni e le ipotesi riguardanti gli obiettivi di acquisizione potrebbero rivelarsi inesatti, e sviluppi effettivi potrebbero differire significativamente dalle aspettative.

L'Emittente inoltre potrebbe non essere in grado di integrare con successo le acquisizioni e tale integrazione può richiedere maggiori investimenti di quanto ci si attenda, e potrebbe incorrere in passività potenziali sconosciute o impreviste rispetto ai clienti, dipendenti, fornitori, autorità di governo o altri soggetti.

Il processo di integrazione delle acquisizioni può anche essere dannoso per l'Emittente stesso, come conseguenza di imprevisti legali, normativi, contrattuali, difficoltà nel realizzare sinergie operative che permettano di mantenere la qualità dei servizi che storicamente l'Emittente ha realizzato.

Il mancato raggiungimento delle sinergie attese, l'inaspettato incremento delle spese preventivate necessarie per l'integrazione delle società controllate nel Gruppo, nonché l'eventuale scostamento dei risultati rispetto a quelli attesi (sia in termini di costi, sia in termini di ricavi) potrebbero determinare in futuro effetti negativi sulla situazione economica, patrimoniale e finanziaria del Gruppo nonché sull'operatività e sulla gestione integrata del Gruppo.

### 3.1.18 Rischi connessi alla responsabilità da prodotto

L'Emittente produce e commercializza prodotti alimentari.

Eventuali difetti di conformità agli standard qualitativi richiesti nelle diverse fasi di produzione, immagazzinamento, movimentazione o trasporto dei prodotti commercializzati dall'Emittente potrebbero esporre l'Emittente al rischio di azioni di responsabilità da prodotto nei Paesi in cui opera.

Il Gruppo ha stipulato polizze assicurative per cautelarsi rispetto ai rischi derivanti da responsabilità di prodotto. Sebbene l'Emittente ritenga che i massimali delle polizze assicurative siano appropriati, non vi può, tuttavia, essere certezza circa l'adeguatezza di dette coperture assicurative, nel caso di azioni promosse per responsabilità da prodotto.

Il coinvolgimento del Gruppo in questo tipo di controversie e l'eventuale soccombenza nell'ambito delle stesse potrebbe esporre il Gruppo a danni reputazionali, con conseguenti effetti negativi sull'attività e sulla situazione economica, patrimoniale e finanziaria del Gruppo stesso.

## 3.2 **Fattori di rischio connessi al settore in cui l'Emittente opera**

### 3.2.1 Rischi connessi ai canali di distribuzione commerciale

Il Gruppo opera parimenti attraverso il canale della grande distribuzione organizzata ( di seguito "GDO") e il canale al dettaglio. Il Gruppo in futuro potrebbe non essere in grado di mantenere i rapporti commerciali con i clienti esistenti alla data del Documento di Ammissione alle condizioni contrattuali esistenti ovvero potrebbe non riuscire a svilupparne di nuovi. L'eventuale interruzione di alcuni rapporti commerciali che il Gruppo non fosse in grado di sostituire con altri parimenti profittevoli o, più in generale, la diminuzione dei ricavi derivanti dal canale GDO potrebbe avere effetti negativi sull'attività e le prospettive del Gruppo e sulla sua situazione economica, patrimoniale e finanziaria.

### 3.2.2 Rischi connessi alla normativa e alla regolamentazione dei settori di attività in cui opera l'Emittente

L'Emittente opera nel settore alimentare, in un mercato fortemente regolamentato sia a livello nazionale che comunitario come quello delle produzioni DOP, IGP e tutelato da Consorzi Territoriali. Tra i fattori di rischio nell'attività di gestione va pertanto considerata

l'evoluzione costante e non sempre prevedibile del contesto normativo e regolamentare di riferimento per il settore del *Made in Italy* alimentare. Gli effetti dell'evoluzione del contesto normativo possono riguardare, ad esempio, il funzionamento del mercato, i piani tariffari, i livelli di qualità del servizio richiesti e gli adempimenti tecnico-operativi.

Cambiamenti normativi che determinano condizioni sfavorevoli per gli operatori del settore potrebbero avere effetti negativi sulla situazione economica, finanziaria e patrimoniale dell'Emittente, in termini di riduzione dei ricavi, contrazione dei margini e/o abbandono di iniziative in corso.

### 3.2.3 Rischi connessi alla concorrenza

L'Emittente opera in un contesto competitivo che lo pone in concorrenza con soggetti italiani e multinazionali, alcuni dei quali dotati di risorse finanziarie maggiori rispetto all'Emittente. L'Emittente vanta tuttavia un posizionamento di mercato tale per cui i possibili effetti negativi sull'attività e sulle prospettive di crescita dell'Emittente, dovuti all'ingresso di nuovi concorrenti diretti, risulterebbero trascurabili. Qualora l'Emittente, a seguito dell'ampliamento del numero dei suoi diretti concorrenti, non fosse in grado di mantenere la propria forza competitiva sul mercato, vi potrebbero essere effetti negativi sull'attività e sulle prospettive di crescita dell'Emittente, nonché sulla sua situazione economica, patrimoniale e finanziaria.

### 3.2.4 Rischi connessi all'attuale congiuntura economica

L'attività dell'Emittente e del Gruppo è influenzata dalle condizioni generali dell'economia nei vari mercati in cui esso opera.

Il verificarsi di una crisi economica che colpisca il sistema bancario ed i mercati finanziari, simile a quella sviluppatasi con intensità diverse a partire dal 2007, nonché il conseguente peggioramento delle condizioni macroeconomiche (contrazione dei consumi e della produzione industriale a livello mondiale) potrebbero avere quale effetto una restrizione delle condizioni per l'accesso al credito, una stagnazione degli investimenti, un basso livello di liquidità nei mercati finanziari e un'estrema volatilità nei mercati azionari e obbligazionari.

A fronte di una potenziale nuova congiuntura economica negativa non è escluso che l'Emittente e/o il Gruppo possano risentirne in maniera significativa.

### 3.2.5 Rischi connessi agli adempimenti in materia di salute, sicurezza e ambiente

Le attività del Gruppo, nei diversi paesi in cui opera, sono soggette a molteplici norme e regolamenti in materia di salute, sicurezza e ambiente che vengono integralmente rispettate. In ottemperanza agli obblighi previsti dalla normativa in materia di tutela dell'ambiente e di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro, il Gruppo pone in essere gli investimenti necessari per garantire una gestione sicura e responsabile delle produzioni e un ambiente sicuro per i lavoratori. Nonostante il Gruppo ritenga di adempiere alle applicabili normative, non può essere escluso che lo stesso debba sostenere spese straordinarie per azioni promosse nei confronti delle società del Gruppo per problematiche in tema ambientale e di salute e sicurezza sul lavoro e/o sia tenuto ad investimenti significativi per ottemperare agli obblighi previsti dalla normativa in materia con un conseguente impatto negativo sulla situazione economica, patrimoniale e/o finanziaria dell'Emittente e/o del Gruppo.

## 3.3 **Fattori di rischio relativi alle Obbligazioni**

### 3.3.1 Rischi connessi alla negoziazione su ExtraMOT PRO, alla liquidità dei mercati e alla possibile volatilità del prezzo delle Obbligazioni

L'Emittente ha presentato domanda di ammissione alla negoziazione delle Obbligazioni presso il Segmento ExtraMOT PRO del Mercato ExtraMOT, riservato solo agli investitori professionali, gli unici ammessi alle negoziazioni su tale mercato.

Le Obbligazioni non saranno assistite da un operatore specialista (come definito all'interno del Regolamento del Mercato ExtraMOT). Pertanto, anche l'investitore professionale che intenda disinvestire le Obbligazioni prima della naturale scadenza potrebbe incontrare difficoltà nel trovare una controparte e quindi nel liquidare l'investimento, con il conseguente rischio di ottenere un valore inferiore a quello di sottoscrizione. Infatti, il prezzo di vendita sarà influenzato da diversi elementi, tra cui:

- a) variazione dei tassi di interesse e di mercato (*"Rischio di tasso"*);
- b) caratteristiche del mercato in cui i titoli verranno negoziati (*"Rischio di liquidità"*);
- c) variazione del merito creditizio dell'Emittente (*"Rischio di deterioramento del merito di credito dell'Emittente"*); e
- d) commissioni ed oneri (*"Rischio connesso alla presenza di commissioni ed altri oneri nel prezzo di emissione"*).

Di conseguenza gli investitori, nell'elaborare le proprie strategie finanziarie, dovranno tenere in considerazione che la durata dell'investimento potrebbe eguagliare la durata delle Obbligazioni stesse. Per contro, tali elementi non influenzano il valore di rimborso a scadenza, che rimane pari al 100% del Valore Nominale.

### 3.3.2 Rischi connessi ad un eventuale abbassamento del *rating* dell'Emittente

Alla data del presente Documento di Ammissione il *rating* dell'Emittente è pari a B1.2 secondo Cerved Rating Agency S.p.A., ed è stato assegnato all'Emittente nel mese di novembre 2016 ed è pubblicato sul sito *internet* dell'Emittente a cui si rinvia per maggiori informazioni in merito.

Cerved Rating Agency S.p.A. emette rating riconosciuti a livello europeo ed ha ottenuto, in data 20 dicembre 2012, la registrazione come Credit Rating Agency (CRA) ai sensi del Regolamento CE n. 1060/2009. La possibilità di accesso al mercato dei capitali, alle altre forme di finanziamento e i costi connessi potrebbero, tra l'altro, essere influenzati anche dal rating assegnato all'Emittente. Pertanto, eventuali riduzioni del medesimo potrebbero costituire una limitazione alla possibilità di accesso al mercato dei capitali ed incrementare il costo della raccolta e/o del rifinanziamento dell'indebitamento in essere con conseguenti effetti negativi sulla situazione economica, finanziaria e patrimoniale dell'Emittente. Eventuali modifiche al rating dell'Emittente ovvero l'eventuale messa sotto osservazione della stessa da parte di Cerved Rating Agency S.p.A. e/o di altre agenzie di rating saranno portate a conoscenza mediante apposito comunicato stampa pubblicato sul sito *internet* dell'Emittente.

### 3.3.3 Rischi connessi al verificarsi di eventi al di fuori del controllo dell'Emittente

Eventi quali l'approvazione del bilancio di esercizio dell'Emittente, comunicati stampa o cambiamenti nelle condizioni generali del mercato possono incidere significativamente sul valore di mercato delle Obbligazioni. Inoltre, le ampie oscillazioni del mercato, nonché le generali condizioni economiche e politiche possono incidere negativamente sul valore di mercato delle Obbligazioni, indipendentemente dall'affidabilità creditizia dell'Emittente. Qualora accada uno o più di tali eventi, in caso di vendita delle Obbligazioni prima della scadenza, il loro valore di mercato potrebbe risultare inferiore anche in maniera significativa al loro prezzo di sottoscrizione ed il ricavo di tale vendita potrebbe quindi essere inferiore anche in maniera significativa all'importo inizialmente investito ovvero significativamente inferiore a quello attribuito alle Obbligazioni al momento dell'acquisto ipotizzando di mantenere l'investimento fino alla scadenza.

3.3.4 Rischio derivante dalle modifiche al regime fiscale

Tutti gli oneri fiscali, presenti e futuri, che si applicano ai pagamenti effettuati ai sensi ed in relazione alle Obbligazioni, sono ad esclusivo carico del relativo Obbligazionista. Non vi è certezza che il regime fiscale applicabile alla data di approvazione del presente Documento di Ammissione rimanga invariato durante la vita delle Obbligazioni, con possibile effetto pregiudizievole sul rendimento netto atteso dal relativo Obbligazionista.

3.3.5 Rischio connesso al conflitto di interessi legato al riacquisto delle Obbligazioni da parte dell'Emittente

L'Emittente potrebbe trovarsi in una situazione di conflitto di interessi qualora lo stesso assumesse la veste di controparte diretta nel riacquisto delle Obbligazioni determinandone il prezzo.

\*\*\*

## 4. INFORMAZIONI RELATIVE ALL'EMITTENTE E ALL'EMISSIONE

### 4.1 Denominazione legale e commerciale

La denominazione legale e commerciale dell'Emittente è Ferrarini S.p.A..

### 4.2 Estremi di iscrizione nel Registro delle Imprese

L'Emittente è iscritta presso l'Ufficio del Registro delle Imprese di Reggio Emilia al n. 02720460357.

### 4.3 Data di costituzione e durata dell'Emittente

Ferrarini S.p.A. è stata costituita in data 1 giugno 2016.

Ai sensi dell'articolo 3 dello Statuto, la durata dell'Emittente è stabilita fino al 31 dicembre 2050 e potrà essere prorogata mediante deliberazione dell'assemblea straordinaria dei soci dell'Emittente.

### 4.4 Domicilio e forma giuridica, legislazione in base alla quale opera l'Emittente, paese di costituzione e sede sociale

L'Emittente è costituita in Italia in forma di società per azioni e opera in base alla legislazione italiana.

La sede legale dell'Emittente è in Via Lauro Ferrarini 1 – 42121, Reggio Emilia.

### 4.5 Descrizione dell'Emittente

L'Emittente opera nel settore alimentare ed è specializzato nella produzione e commercializzazione di prosciutto cotto e prosciutto stagionato, dove vanta un posizione di leader di mercato. L'attività di commercializzazione si estende ai prodotti dell'azienda Società Agricola Ferrarini S.p.A. tra cui il Parmigiano Reggiano DOP (su cui la famiglia Ferrarini ha vantato da sempre il presidio dell'intera filiera produttiva), l'aceto balsamico DOP e Igp e il vino prodotti dai vitigni di proprietà, olio ed altri prodotti alimentari.

### 4.6 Eventi recenti sostanzialmente rilevanti per la valutazione della solvibilità dell'Emittente

L'Emittente ha perfezionato, in data 1 giugno 2016 l'operazione avente ad oggetto la scissione parziale proporzionale (la "**Scissione**") della Ferrarini S.p.A. (la "**Società Scissa**"), la quale in conseguenza e a decorrere dall'efficacia della Scissione ha modificato la propria denominazione sociale in "*Società Agricola Ferrarini S.p.A.*", a favore dell'Emittente del ramo di azienda industriale relativo, tra l'altro, all'attività di produzione e vendita di prosciutti cotti, di prosciutti stagionati e della salumeria tradizionale.

Per un'informativa completa relativa alla Scissione, si invitano gli investitori a prendere visione della documentazione pubblicata sul sito dell'Emittente e disponibile al seguente link: <http://www.ferrarini.com/footer/investor-relations/presentazioni>.

In data 1 novembre 2016, nell'ambito della riorganizzazione strutturale, funzionale e delle attività produttive del gruppo cui partecipa l'Emittente, già avviata con la Scissione, l'Emittente ha perfezionato un'operazione straordinaria avente ad oggetto lo scambio di partecipazioni mediante (i) conferimento all'Emittente dell'86,5% della società Vismara S.p.A. ("**Vismara**") da parte di Agrifood Investments S.A. ("**Agrifood**"), detentrici di tale partecipazione in Vismara (l' "**Operazione Vismara**") e (ii) attribuzione ad Agrifood, a fronte del conferimento delle azioni della Vismara, della quota del capitale sociale dell'Emittente derivante dall'aumento di capitale deliberato in data 27 ottobre 2016 al fine del perfezionamento dell'Operazione Vismara.

In data 24 ottobre 2016, l'assemblea degli obbligazionisti del prestito obbligazionario denominato «*Ferrarini S.p.A. 6,375% 2015 - 2020*» ha approvato all'unanimità l'Operazione Vismara.

#### **4.7 Collegio Sindacale e revisore esterno**

Il Collegio Sindacale, costituito da tre persone fisiche membri effettivi e due persone fisiche supplenti, tutti revisori legali iscritti nell'apposito registro, in carica dal 1 giugno 2016 sino all'approvazione del Bilancio relativo all'esercizio 2018, mentre la funzione di controllo contabile è stata affidata a BDO Italia S.p.A. in qualità di revisore esterno.

Il Revisore esterno ha emesso la relazione di certificazione sul Bilancio consolidato pro-forma relativo all'esercizio 2015 ex art. 14 del D. Lgs. n. 39/2010.

#### **4.8 Ammontare delle Obbligazioni**

Il Prestito per un importo nominale complessivo di Euro 5.500.000 (cinquemilionicinquecentomila) denominato «*Ferrarini S.p.A. 5,625% 2016 - 2020*» è costituito da n. 55 (cinquantacinque) titoli obbligazionari al portatore del valore nominale di Euro 100.000 (centomila) cadauno in taglio non frazionabile.

Alla data del presente Documento di Ammissione, il capitale sociale ammonta ad Euro 33.000.000.

#### **4.9 Uso dei proventi**

I fondi derivanti dall'emissione delle Obbligazioni verranno utilizzati dall'Emittente per una rimodulazione di parte del debito in essere e a supporto del piano di investimenti.

#### **4.10 Ulteriori emissioni**

Alla data del presente Documento di Ammissione ed a seguito del perfezionamento della Scissione, l'Emittente ha attualmente in essere, in aggiunta rispetto alle Obbligazioni, il prestito obbligazionario denominato «*Ferrarini S.p.A. 6,375% 2015 - 2020*», quotato presso il Segmento ExtraMOT PRO del Mercato ExtraMOT, emesso in data 15 aprile 2015 dalla Società Scissa per un importo pari ad Euro 30.000.000, con scadenza 15 aprile 2020, ed il cui tasso applicato è pari al 6,375%. Per ulteriori informazioni in merito al prestito obbligazionario si rinvia alla informativa completa, consultabile sul sito [www.ferrarini.it](http://www.ferrarini.it).

#### **4.11 Rating attribuito all'Emittente**

In data 23 novembre 2016, Cerved ha attribuito all'Emittente, un rating pari a B1.2 indicativo di un merito di credito alto rappresentativo di un'azienda che non presenta evidenti criticità, capace di far fronte agli impegni finanziari assunti. Il rischio di credito è limitato.



## **5. PRINCIPALI AZIONISTI**

### **5.1 Partecipazione, direzione e coordinamento**

Si riporta di seguito il nome dell'azionista che, alla data del presente Documento di Ammissione, detiene il 100% (cento per cento) del capitale sociale dell'Emittente:

- (i) Elle Effe SA, con sede legale in L-1219 Lussemburgo, 17 Rue Beumont, iscritto al Registro delle Imprese di Lussemburgo B 87446, Codice Fiscale numero 91106420358, capitale sociale di Euro 10.452.000.

Alla data del presente Documento di Ammissione, l'Emittente non è sottoposto a direzione e coordinamento di Elle Effe SA.

### **5.2 Accordi societari**


Per quanto a conoscenza dell'Emittente, alla data del presente Documento di Ammissione non sussistono accordi che possano determinare, a una data successiva, una variazione dell'assetto di controllo dell'Emittente.

\*\*\*

## 6. STRUTTURA ORGANIZZATIVA

### 6.1 Il Gruppo

Alla data del presente Documento di Ammissione, la configurazione del Gruppo si presenta come di seguito:



Il capitale sociale dell'Emittente, pari ad Euro 33 milioni, è detenuto interamente da Elle Effe S.A., holding lussemburghese riconducibile alla famiglia Ferrarini.

Alla data del Documento di Ammissione la struttura societaria del Gruppo è composta delle seguenti partecipazioni:

- **Ferrarini Suisse S.A.:** si rivolge al mercato svizzero proponendo prodotti della gamma FERRARINI e VISMARA;
- **Ferrarini Sp.z.o.o.:** con sede a Varsavia, cura la produzione di prosciutto cotto per conto principalmente di Ferrarini e di Vismara;
- **Ferrarini Espana Sl:** segue la vendita sul mercato spagnolo di specialità alimentari e in particolare, prosciutto cotto, Parmigiano Reggiano DOP, affettati e Mortadella Bologna rivolgendosi ad un target di riferimento composto prevalentemente da nominativi della grande distribuzione;
- **Latinum Zrt:** distribuisce prodotti alimentari made in Italy sul mercato ungherese e ucraino;

- **Ferrarini Pacific Ltd:** con sede a Hong Kong, opera nella distribuzione di prodotti alimentari sui mercati asiatici limitrofi attraverso i canali Retail, Deli Counters e Food Service;
- **Asahi Grant Co Ltd:** si occupa della distribuzione di prodotti di salumeria e altri articoli alimentari *Made in Italy* per il mercato giapponese;
- **Emporio Gourmet Ltd:** opera nel settore specializzato *Food Service* ad Hong Kong;
- **Ferrarini Shop Ltd:** società controllata al 95% da Ferrarini Pacific Ltd ha come oggetto sociale la gestione e lo sviluppo di format “shop in the shop” a brand Ferrarini e Vismara e “Casa Ferrarini” nelle grandi catene distributive di Hong Kong;
- **Vismara S.p.A.:** società controllata al 86,5% da Ferrarini che cura la produzione, lavorazione, stagionatura e commercio di carni insaccate o comunque preparate e di alimentari in genere.

## 7. DESCRIZIONE DELLE ATTIVITÀ

### 7.1 Principali attività del Gruppo


Il Gruppo opera a livello internazionale nella produzione, lavorazione, stagionatura e commercializzazione di salumi e nella commercializzazione di formaggi.

La specializzazione del Gruppo parte dal “prosciutto cotto taglio senza polifosfati”, dove si posiziona come leader a livello nazionale, a cui si affiancano le produzioni di “prosciutto crudo di parma”, “culatello con cotenna” prodotti nello stabilimento di lavorazione di Lesignano de’ Bagni, e altre specialità alimentari.

L’attività di commercializzazione si estende ai prodotti dell’azienda Società Agricola Ferrarini S.p.A. tra i quali il “Parmigiano Reggiano DOP” sul quale la famiglia Ferrarini ha sempre vantato il presidio dell’intera filiera – il foraggio, le bovine da latte, la lavorazione e la stagionatura.

L’offerta Ferrarini si espande poi alla commercializzazione di vino ed aceto balsamico, ottenuti da vitigni situati in terreni di proprietà della famiglia Ferrarini, ed altre specialità alimentari.

Di seguito si riportano i dati relativi ai ricavi del Gruppo suddivisi per prodotto e per area geografica:



### 7.2 Magazzino

La struttura del magazzino ricopre una funzione particolarmente importante in considerazione della peculiarità delle produzioni Ferrarini. Dei 56,2 milioni di Euro di valorizzazione delle rimanenze in bilancio, quasi l’80% infatti è costituito da prodotti in stagionatura/invecchiamento, con diversi tempi disciplinati dai consorzi di appartenenza; con riferimento in particolare al Prosciutto Crudo di Parma, i tempi di stagionatura sono superiori ai 12 mesi.

Ferrarini si è dotata di un sistema di prevenzione rischi che prevede un continuo monitoraggio delle possibili criticità e una continua formazione del personale dipendente addetto, creando così un sistema di controllo e verifiche costante.


Gli stessi opifici di stagionatura dei prodotti sono costruiti con le più moderne tecniche, e materiali in grado di limitare la rischiosità di eventuali calamità naturali.

Eventuali danni che potessero subire le merci in stagionatura rendendole invendibili al consumo, non potranno creare conseguenze operative irreversibili in quanto la società potrebbe approvvigionarsi temporaneamente direttamente sul mercato.


La società, e l'intero Gruppo, hanno coperto i principali rischi con contratti stipulati presso primarie società assicurative, con coperture e massimali che coprono ampiamente ogni possibile ed eventuali danno o rischio.

Di seguito riportata la composizione delle rimanenze al 31 dicembre 2015:

**Breakdown del magazzino per stato di lavorazione (in mln)**



**Breakdown del magazzino per prodotto**



### 7.3 Cenni storici

L'Emittente è stata ufficialmente costituita il 1 giugno 2016, ma l'attività incomincia sin dal 1956 quando Lauro Ferrarini avvia la produzione industriale di prosciutto cotto nella villa di Rivaltella, Reggio Emilia.

La produzione di prosciutto crudo inizia nel 1979 con la nascita dello stabilimento di lavorazione di Lesignano de' Bagni, successivamente ampliato nel 1989. Nel 2003 ai due stabilimenti di Lesignano de' Bagni si aggiunge un terzo dedicato alla linea affettati.


Nel 2007 inizia l'attività produttiva in Polonia, con l'apertura degli stabilimenti di Sierakow e Klosowice.

### 7.4 Mercato di riferimento e posizionamento competitivo del Gruppo

Il Gruppo opera da quasi sessant'anni nel mercato dei salumi e formaggi freschi e stagionati, ed altre specialità alimentari della tradizione italiana. La Società vanta un ottimo posizionamento competitivo, tanto migliore al crescere della fascia di prezzo, segno di riconoscimento della qualità del prodotto.

Nel settore del prosciutto cotto la Società vanta una posizione di leadership assoluta, con una quota superiore al 10,8%: 9,1% nel canale GDO e 12,1% nel canale tradizionale, dove la qualità del prodotto può essere maggiormente valorizzata.

Di seguito si riporta il grafico relativo al posizionamento del mercato di riferimento del Gruppo e dei suoi principali competitor:



\*Fonte: Ufficio studi Ferrarini su dati Assica e Nielsen

## 7.5 Il contesto: status e trend del mercato

Il mercato in cui opera il Gruppo è tendenzialmente correlato alla dinamica macroeconomica e alla propensione alla spesa dei consumatori. Negli ultimi anni il settore dei salumi e dei formaggi ha subito una leggera contrazione tanto a volumi quanto più a valori, segno che c'è stato uno spostamento della spesa verso prodotti a basso costo ed in promozione. Nel 2015 si è registrato ad ogni modo un certo miglioramento del clima di fiducia facendo sperare in una piccola ma significativa inversione di tendenza. La produzione di salumi, dopo quattro anni di flessioni, è tornata a crescere arrivando a 1,18 milioni di tonnellate, con una crescita di circa 0,9% rispetto all'anno precedente; sulla scia della produzione anche il fatturato ha mostrato un incremento, salendo a 7.875 milioni di euro (+0,7%). Questo andamento ha rispecchiato la moderazione dei prezzi, diminuiti mediamente dello 0,2%, per effetto delle numerose promozioni realizzate per incentivare i consumi. Nonostante l'incremento della produzione il 2015 ha visto una nuova contrazione dei consumi. Non è bastata la spinta deflattiva sui prezzi e neppure il miglioramento del clima di fiducia a far finalmente ripartire gli acquisti nazionali di salumi.

Andamento positivo invece per le esportazioni che, sulla spinta del *Made in Italy* e della riconosciuta importanza delle certificazioni DOP e DOC, hanno registrato tassi di crescita molto positivi: l'export, nel 2015, ha raggiunto quota 165.250 ton (+10,7%) per un fatturato di 1,352 miliardi di euro (+7,1%). La crescita più significativa è quella delle esportazioni verso il mercato UE che ha registrato un +13,2% con il mercato francese capofila.

La crescita dell'export verso i mercati extra UE si è assestata a un +0,7% in quantità per 30.250 ton e un +6,8% in valore per 302,1 milioni di euro.

\*\*\*

## **8. INFORMAZIONI FINANZIARIE PRO-FORMA RIGUARDANTI LE ATTIVITÀ E LE PASSIVITÀ, LA SITUAZIONE FINANZIARIA PRO-FORMA E I PROFITTI E LE PERDITE DELL'EMITTENTE E DEL GRUPPO**

### **8.1 Informazioni economiche, patrimoniali e finanziarie relative all'Emittente ed al Gruppo**

Per quanto riguarda le informazioni finanziarie relative all'Emittente si rinvia al bilancio consolidato pro-forma approvato, insieme alla relativa certificazione, riportato nell'Allegato I (*Bilancio consolidato pro-forma del Gruppo relativo all'esercizio chiuso al 31 dicembre 2015 e relativa certificazione*) del presente Documento di Ammissione.

### **8.2 Principali indicatori economici del Gruppo alla data del 30 giugno 2016**

Si riportano di seguito i principali indicatori economici del Gruppo come rilevanti alla data del 30 giugno 2016:

- Fatturato: Euro 119,1 milioni;
- EBITDA: Euro 9 milioni;
- EBIT: Euro 5,8 milioni;
- Utile: Euro 3 milioni;
- Posizione Finanziaria Netta: Euro – 89,6 milioni;
- Patrimonio Netto: Euro 54,1 milioni;
- Capitale circolante netto: Euro 69,1 milioni (Euro 59,1 qualora si includa il fondo per le imposte differite ed il TFR).

\*\*\*

## 9. INFORMAZIONI RELATIVE ALLE OBBLIGAZIONI

*Si riporta di seguito il regolamento del prestito contenente i termini e le condizioni delle Obbligazioni ammesse alla negoziazione ai sensi del presente Documento di Ammissione*

\*\*\*

### REGOLAMENTO DEL PRESTITO

**«Ferrarini S.p.A. 5,625% 2016 - 2020»  
DI NOMINALI EURO 5.500.000  
CODICE ISIN IT0005210445  
GARANTITO DA SOCIETA' AGRICOLA FERRARINI S.p.A.**

**Ferrarini S.p.A.**

**Sede legale: Via Lauro Ferrarini 1 – 42121, Reggio Emilia  
Codice Fiscale, P.IVA e numero di iscrizione nel Registro delle Imprese di Reggio Emilia:  
02720460357**

**Capitale sociale deliberato e sottoscritto: € 33.000.000,00**

*Il presente prestito obbligazionario è regolato dai seguenti termini e condizioni (il “**Regolamento del Prestito**”) e, per quanto quivi non specificato, dagli articoli 2410 e seguenti del Codice Civile in materia di obbligazioni emesse da società per azioni.*

#### 1. Definizioni

Nel presente Regolamento del Prestito le seguenti espressioni hanno il significato ad esse rispettivamente qui di seguito attribuito:

“**Agente per il Calcolo**” indica BNP Paribas Securities Services con sede legale in Via Ansperto 5, 20123 Milano, nella sua qualità di agente per il calcolo in relazione alle Obbligazioni.

“**Agenzia di Rating**” indica Cerved o altra agenzia di rating scelta dall’Emittente.

“**Articolo**” indica un articolo del presente Regolamento del Prestito.

“**Assemblea degli Obbligazionisti**” ha il significato attribuito a tale termine nell’ Articolo 22.

“**Beni**” indica, con riferimento ad una società, i beni materiali e immateriali, ivi inclusi crediti (ad eccezione dei crediti che vengono ceduti con operazioni di cessione *pro soluto* standard ed effettuate a condizioni di mercato), azioni, partecipazioni societarie e strumenti finanziari detenuti dalla società stessa, con esclusione dei beni acquistati e venduti nell’ambito dell’ordinaria attività di impresa.

“**Beni Indisponibili**” indica il sito logistico/produttivo di Rivalentella in locazione e gli stabilimenti produttivi e di stagionatura di Lesignano de' Bagni (denominati Effe 1, Effe2 e Effe 3).

“**Borsa Italiana**” indica Borsa Italiana S.p.A., con sede legale in Milano, Piazza degli Affari n. 6.

“**Capex**” indica in relazione al Gruppo e sulla base delle risultanze del bilancio consolidato (ovvero sulla base delle risultanze del bilancio consolidato pro-forma appositamente redatto), la voce dello Stato Patrimoniale di cui all’articolo 2424 paragrafo 1, lett. B), del codice civile (“*Immobilizzazioni*”);

“**Cerved**” indica Cerved Rating Agency S.p.A., con sede legale in Via S. Vigilio n.1, 20142 - Milano, numero di iscrizione nel Registro delle Imprese di Milano e codice fiscale 08445940961, n. REA MI-2026783.



"**Core Business**" indica l'insieme delle attività svolte dall'Emittente che, alla Data di Emissione, contribuiscono maggiormente alla produzione del fatturato dell'Emittente stessa, vale a dire la produzione, la lavorazione e la commercializzazione di salumi e la commercializzazione di formaggi.

"**Data di Calcolo**" indica la data, che cade 10 (dieci) Giorni Lavorativi dopo la data di pubblicazione da parte dell'Emittente del bilancio consolidato (ovvero del bilancio consolidato pro-forma) ai sensi del paragrafo (v) (b) del successivo Articolo 14, in cui sono calcolati e verificati i Parametri Finanziari.

"**Data di Emissione**" indica il 1 dicembre 2016.

"**Data di Godimento**" indica il 1 dicembre 2016.

"**Data di Pagamento**" indica la Prima Data di Pagamento e, successivamente, il 30 giugno ed il 31 dicembre di ciascun anno per tutta la durata del Prestito, fermo restando che laddove una Data di Pagamento dovesse cadere in un giorno diverso da un Giorno Lavorativo, la stessa sarà posticipata al primo Giorno Lavorativo immediatamente successivo, sempre che tale spostamento non determini uno spostamento al mese successivo, nel qual caso la Data di Pagamento cadrà nel Giorno Lavorativo immediatamente precedente all'originaria data di pagamento, senza che tali spostamenti comportino la spettanza di alcun importo aggiuntivo od in meno in favore od a carico degli Obbligazionisti, né lo spostamento delle successive Date di Pagamento (*Modified Following Business Day Convention Unadjusted*).

"**Data di Rimborso Anticipato**" indica, a seconda del caso, (i) la data indicata dall'Emittente all'interno della comunicazione di rimborso anticipato pubblicata sul sito internet dell'Emittente ai sensi dell'Articolo 9 ovvero (ii) la data specificata dagli Obbligazionisti nella Richiesta di Rimborso Anticipato inviata all'Emittente ai sensi dell'Articolo 10, restando inteso che tale data non potrà cadere prima che siano trascorsi almeno 20 (venti) Giorni Lavorativi dal ricevimento da parte dell'Emittente della Richiesta di Rimborso Anticipato.

"**Data di Scadenza**" ha il significato attribuito a tale termine all'Articolo 6 (*Durata*).

"**Data di Valutazione**" indica il 31 dicembre di ogni anno a partire dal 31 dicembre 2016.

"**Deliberazione di Emissione**" ha il significato attribuito a tale termine nell'Articolo 17.

"**Dichiarazione sui Parametri**" ha il significato attribuito a tale termine nell'Articolo 14.

"**EBITDA**" indica, in relazione al Gruppo e sulla base delle risultanze del bilancio consolidato (ovvero sulla base delle risultanze del bilancio consolidato pro-forma appositamente redatto), la somma algebrica delle seguenti voci di Conto Economico di cui all'articolo 2425 del codice civile:

1. (+) A) il valore della produzione;
2. (-) B) i costi della produzione;
3. (+) i costi della produzione per godimento di beni di terzi di cui al numero 8) della lettera B) (per la sola parte riferita ai canoni relativi ad operazioni di locazione finanziaria od operativa, relativa ai beni utilizzati in leasing, nell'ipotesi che il bilancio non sia già redatto secondo i criteri di cui allo IAS n. 17);
4. (+) gli ammortamenti e svalutazioni di cui al numero 10) della lettera B), composto delle seguenti sottovoci:
  - a) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali;
  - b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali;
  - c) altre svalutazioni delle immobilizzazioni;
  - d) svalutazione dei crediti compresi nell'attivo circolante e nelle disponibilità liquide;
5. (+) gli accantonamenti per rischi di cui al numero 12) della lettera B)
6. (+) gli altri accantonamenti di cui al numero 13) della lettera B).

“**Emittente**” indica Ferrarini S.p.A., società costituita nella forma di società per azioni ai sensi del diritto italiano, con sede legale in Reggio Emilia, numero di iscrizione nel Registro delle Imprese di Reggio Emilia, codice fiscale e partita IVA 02720460357, capitale sociale pari ad Euro 33.000.000,00 interamente versato.

“**Evento Pregiudizievole Significativo**” indica un qualsiasi evento le cui conseguenze dirette o indirette potrebbero influire negativamente sulle condizioni finanziarie, il patrimonio o l'attività dell'Emittente in modo tale da compromettere la capacità dell'Emittente stessa di adempiere regolarmente alle proprie obbligazioni derivanti dal Prestito.

“**Evento Rilevante**” ha il significato attribuito a tale termine nell'Articolo 10.

“**Fideiussione**” ha il significato attribuito a tale termine nell'Articolo 13.

“**Fideiussore**” indica Società Agricola Ferrarini S.p.A., società costituita nella forma di società per azioni ai sensi del diritto italiano, con sede legale in via Bellombra 1/4 a, 40123 Bologna, numero di iscrizione nel Registro delle Imprese di Bologna, codice fiscale e partita IVA 00860480375, n. REA BO/229462, capitale sociale pari ad Euro 25.000.000,00 interamente versato.

“**Giorno Lavorativo**” indica qualsiasi giorno in cui il *Trans-European Automated Real Time Gross Settlement Express Transfer System (TARGET2)* è operante per il pagamento in Euro.

“**Gruppo**” indica l'Emittente e le società dalla stessa controllate ai sensi dell'articolo 2359 del Codice Civile.

“**Indebitamento Esistente**” indica l'indebitamento finanziario netto del Gruppo (comprensivo di Vismara) al 31 dicembre 2015 ovvero pari ad Euro 123,5 milioni.

“**Indebitamento Finanziario Netto**” indica, in relazione al Gruppo, e sulla base delle risultanze del bilancio consolidato, la somma algebrica complessiva di:

1. Voci iscritte nel Passivo (lettera D) dello Stato Patrimoniale di cui all'articolo 2424 del Codice Civile:

- (+) 1 – Obbligazioni;
- (+) 2 – Obbligazioni convertibili;
- (+) 3 – Debiti verso soci per finanziamenti;
- (+) 4 – Debiti verso banche;
- (+) 5 – Debiti verso altri finanziatori;
- (+) 8 – Debiti rappresentati da titoli di credito (per la quota parte di natura finanziaria);
- (+) 9 – Debiti netti verso imprese controllate (sono da includersi nel calcolo esclusivamente le componenti di natura finanziaria);
- (+) 10 – Debiti netti verso imprese collegate (sono da includersi nel calcolo esclusivamente le componenti di natura finanziaria);
- (+) 11 – Debiti netti verso controllanti (sono da includersi nel calcolo esclusivamente le componenti di natura finanziaria);
- (+) 14 – Altri debiti (sono da includersi nel calcolo esclusivamente le componenti di natura finanziaria).

Rimangono esclusi dalle precedenti voci qualsiasi forma di finanziamenti soci nella misura in cui siano subordinati e postergati.

2. Voci iscritte nell'Attivo (lettera C) dello Stato Patrimoniale di cui all'articolo 2424 del Codice Civile:

- (-) IV – Disponibilità liquide (quali depositi bancari e postali, assegni, denaro e valori in cassa);

3. (+) I debiti residui in linea capitale relativi ad operazioni di leasing in essere (calcolato secondo il principio contabile internazionale IAS 17) ove non già inclusi nelle voci di cui sopra.

“**Indebitamento Massimo Consentito**” indica l’Indebitamento Esistente nonché ogni altro Indebitamento Finanziario Netto fino ad un massimo di Euro 140.000.000,00 (centoquarantamiliardi/00).

“**Interessi**” ha il significato attribuito a tale termine nell’ Articolo 7.

“**Interest Coverage Ratio**” indica, in relazione al Gruppo e sulla base delle risultanze del bilancio consolidato (ovvero del bilancio consolidato pro-forma), il rapporto tra:

- (i) l’EBITDA del Gruppo; e
- (ii) gli Oneri Finanziari Netti del Gruppo.

“**Investitori Professionali**” ha il significato attribuito a tale termine nell’ Articolo 3.

“**Legge Fallimentare**” ha il significato attribuito a tale termine nell’ Articolo 10.

“**Leverage Ratio**” indica, in relazione al Gruppo e sulla base delle risultanze del bilancio consolidato, il rapporto di leva finanziaria tra:

- (i) l’ammontare dell’Indebitamento Finanziario Netto del Gruppo; e
- (ii) i Mezzi Propri del Gruppo.

“**Mediobanca**” indica Mediobanca – Banca di Credito Finanziario S.p.A., primario dealer sul mercato europeo, in qualità di soggetto che determinerà il prezzo delle Obbligazioni nei casi di cui al successivo Articolo 9 (Rimborso anticipato a favore dell’Emittente) sulla base delle quotazioni ricevute dal proprio *desk* di *trading*.

“**Mercato ExtraMOT**” indica il sistema multilaterale di negoziazione delle obbligazioni organizzato e gestito da Borsa Italiana denominato “Extramot”.

“**Mezzi Propri**” indica, in relazione al Gruppo, e sulla base delle risultanze del bilancio consolidato, la somma algebrica degli importi relativi alle seguenti voci iscritte nello Stato Patrimoniale di cui all’articolo 2424 del Codice Civile:

- 1. (+) A) del Passivo - Patrimonio Netto;
- 2. (-) A) dell’ Attivo - Crediti verso Soci per versamenti ancora dovuti;
- 3. (-) B.III.4 dell’ Attivo - Azioni Proprie (tra le immobilizzazioni finanziarie);
- 4. (-) C.III.5 dell’ Attivo - Azioni Proprie (tra l’ attivo circolante);

e in aggiunta

- 5. (+) Finanziamenti Soci (in qualsiasi forma) subordinati e postergati.

“**Monte Titoli**” indica Monte Titoli S.p.A., con sede legale in Milano, Piazza degli Affari n. 6.

“**Obbligazioni**” ha il significato attribuito a tale termine nell’ Articolo 2.

“**Obbligazionisti**” ha il significato attribuito a tale termine nell’ Articolo 2.

“**Oneri Finanziari Netti**” indica, in relazione al Gruppo e sulla base delle risultanze del bilancio consolidato (ovvero del bilancio consolidato pro-forma), la somma algebrica degli importi relativi alle seguenti voci iscritte nel Conto Economico di cui all’articolo 2424 del Codice Civile:

- 1. (+) C) 17, interessi e altri oneri finanziari;
- 2. (+) C) 17bis, perdite nette su cambi;
- 3. (-) C) 16, altri proventi finanziari;
- 4. (+) oneri finanziari derivanti dai contratti di *leasing* calcolati secondo il principio contabile internazionale IAS n. 17 ove non già inclusi nelle voci di cui sopra.

“**Parametri Finanziari**” ha il significato attribuito a tale termine nell’Articolo 14.

“**Prestito**” ha il significato attribuito a tale termine nell’Articolo 2.

“**Prima Data di Pagamento**” si intende il 30 giugno 2017.

“**Quotazione**” indica la quotazione, da parte dell’Emittente, delle proprie azioni su un mercato regolamentato ovvero su un mercato non regolamentato, inclusi sistemi multilaterali di negoziazione quale il mercato AIM Italia gestito da Borsa Italiana.

“**Rappresentante Comune**” ha il significato attribuito a tale termine nell’Articolo 22.

“**Rating**” indica il *rating solicited* pubblico attribuito all’Emittente da Cerved Rating Agency S.p.A. nel mese di novembre 2016 ai sensi del Regolamento CE 1060/2009, come successivamente modificato e integrato.

“**Regolamento del Mercato ExtraMOT**” indica il regolamento di gestione e funzionamento del Mercato ExtraMOT emesso da Borsa Italiana, in vigore dall’8 giugno 2009 (come di volta in volta modificato e integrato).

“**Regolamento del Prestito**” indica il regolamento del Prestito.

“**Richiesta di Rimborso Anticipato**” ha il significato attribuito a tale termine nell’Articolo 10.

“**Segmento ExtraMOT PRO**” indica il segmento professionale del Mercato ExtraMOT, organizzato e gestito da Borsa Italiana, dove sono negoziati determinati strumenti finanziari (incluse le obbligazioni e i titoli di debito) e accessibile solo a investitori professionali (come definiti nel Regolamento del Mercato ExtraMOT).

“**Socio di Riferimento**” indica la famiglia Ferrarini intesa come Luca Ferrarini, nato a Reggio Emilia (RE), il 1 maggio 1959, residente in Via Lauro Ferrarini 3, Reggio Emilia, codice fiscale FRRLCU59E01H223W, Lucio Ferrarini nato a Reggio Emilia (RE), il 15 maggio 1960, residente in Via Fratelli Bandiera 7, Quattro Castella (RE), codice fiscale FRRLCU60E15H223D, Lisa Ferrarini nata a Reggio Emilia (RE), il 30 aprile 1963, residente in Via Fratelli Bandiera 1, Quattro Castella (RE), codice fiscale FRRLSI63D70H223T, Lia Ferrarini nata a Reggio Emilia (RE), il 9 febbraio 1968, residente in Via Fratelli Bandiera 7, Quattro Castella (RE), codice fiscale FRRLIA68B49H223H e Maria Licia Ferrarini nata a Reggio Emilia (RE), il 14 agosto 1961, residente in Via Fratelli Bandiera 9, Quattro Castella (RE), codice fiscale FRRMLC61M54H223V.

“**Tasso di Interesse**” ha il significato attribuito a tale termine nell’Articolo 7.

“**TUF**” indica il Decreto Legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, come successivamente modificato e integrato.

“**Valore Nominale**” ha il significato attribuito a tale termine nell’Articolo 2.

“**Vincoli Ammessi**” indica, in relazione all’Emittente o ad altra società del Gruppo:

- (a) i Vincoli Esistenti;
- (b) i Vincoli costituiti, dopo la Data di Emissione, a garanzia di finanziamenti agevolati (con riferimento esclusivo alle condizioni economiche applicate) concessi da enti pubblici, enti multilaterali di sviluppo, agenzie per lo sviluppo, organizzazioni internazionali e banche od istituti di credito che agiscono quali mandatari dei suddetti enti od organizzazioni a condizione che tali finanziamenti siano concessi nell’ambito dell’ordinaria attività della relativa società del Gruppo quale risultante dal vigente statuto;
- (c) i Vincoli costituiti, dopo la Data di Emissione, su Beni acquistati dall’Emittente o da altra società del Gruppo a garanzia dei finanziamenti erogati per l’acquisizione degli stessi da parte della relativa società;
- (d) ogni privilegio accordato direttamente dalla legge, ad esclusione di quelli costituiti in conseguenza di una violazione di norme imperative;

- (e) i Vincoli costituiti dall'Emittente esclusivamente per il rifinanziamento dei finanziamenti garantiti attualmente in essere alla Data di Emissione e fino al medesimo importo massimo originariamente garantito.

"**Vincoli Esistenti**" indica tutti i Vincoli esistenti alla Data di Emissione relativamente all'Emittente e alle altre società del Gruppo come di seguito elencati:

- (i) garanzie ipotecarie concesse, *inter alia*, in relazione al finanziamento ipotecario a medio-lungo termine in essere tra l'Emittente ed Unicredit S.p.A./Intesa Sanpaolo S.p.A. (Carisbo), sottoscritto in data 5 novembre 2014, (Euro 8.500.000 Linea Term ipotecaria rispetto agli Euro 10.000.000 originariamente erogati) e al finanziamento ipotecario a medio-lungo termine tra le medesime parti stipulato in data 5 novembre 2014, registrato a Reggio Emilia il 07/11/2014 al N. 12407, serie 1T (Euro 10.000.000 Linea RCF a medio-lungo termine di tipo rotativo) sugli immobili di Lesignano de' Bagni Effe 1 e Effe 2 (impianti di stagionatura e lavorazione crudi);
- (ii) garanzia ipotecaria concessa in relazione al finanziamento in *pool* concesso in data 5 novembre 2014 da POOL UNICREDIT, INTESA, GE CAPITAL per un importo pari ad Euro 22.500.000 a favore della Società Agricola Ferrarini S.p.A. con durata decennale sugli immobili di Lesignano de' Bagni Effe 1 e Effe 2 (impianti di stagionatura e lavorazione crudi);
- (iii) garanzia ipotecaria concessa a UBI BANCA in relazione al finanziamento concesso in data 28 marzo 2014 per un importo pari ad Euro 6.000.000 a favore della Società Agricola Ferrarini S.p.A. con durata decennale su l'Immobile Lesignano de' Bagni Effe 3 (Piattaforma di disosso e spedizione).

"**Vincolo**" indica qualsiasi ipoteca, pegno, onere o vincolo di natura reale o privilegio sui Beni detenuti dall'Emittente o da altra società del Gruppo a garanzia degli obblighi dell'Emittente, delle altre società del Gruppo e/o di terzi (inclusa ogni forma di destinazione e separazione patrimoniale).

## **2. Importo nominale dell'emissione, taglio e forma delle Obbligazioni**

Il presente Regolamento del Prestito disciplina l'emissione di un prestito costituito da titoli obbligazionari (il "**Prestito**") da parte dell'Emittente.

Il Prestito, per un importo nominale complessivo di Euro 5.500.000,00 (cinquemilionicinquecentomila)/00 denominato «Ferrarini S.p.A 5,625% 2016 – 2020» è costituito da n. 55 (cinquantacinque) titoli obbligazionari al portatore del valore nominale di Euro 100.000 (centomila/00) cadauno (il "**Valore Nominale**") in taglio non frazionabile (le "**Obbligazioni**").

Le Obbligazioni saranno accentrate presso Monte Titoli in regime di dematerializzazione ai sensi del Capo II, Titolo II, Parte III, del TUF e del "*Regolamento recante la disciplina dei servizi di gestione accentrata, di liquidazione, dei sistemi di garanzia e delle relative società di gestione*" adottato dalla Banca d'Italia e dalla Consob con provvedimento del 22 febbraio 2008 e successivamente modificato con provvedimento congiunto di Banca d'Italia e Consob del 24 dicembre 2010. Pertanto, in conformità a tale regime, ogni operazione avente ad oggetto le Obbligazioni (ivi inclusi i trasferimenti e la costituzione di vincoli), nonché l'esercizio dei relativi diritti patrimoniali potranno essere effettuati esclusivamente in conformità con quanto previsto dagli articoli 80 e seguenti del TUF. Gli Obbligazionisti non potranno richiedere la consegna materiale dei certificati rappresentativi delle Obbligazioni stesse. E' fatto salvo il diritto di chiedere il rilascio della certificazione di cui all'art. 83-*quinquies* del TUF.

## **3. Limiti di sottoscrizione e circolazione**

Il Prestito è riservato esclusivamente alla sottoscrizione da parte di soggetti che rientrino nella categoria dei clienti professionali (di diritto o su richiesta) ai sensi del Regolamento Intermediari adottato con delibera Consob n. 16190 del 29 ottobre 2007 (gli "**Investitori Professionali**").

In caso di successiva circolazione delle Obbligazioni, non è consentito il trasferimento delle Obbligazioni stesse a soggetti che non siano Investitori Professionali.

Le Obbligazioni sono emesse in esenzione dall'obbligo di pubblicazione di un prospetto di offerta, ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 100 del TUF ed all'articolo 34-ter del Regolamento Emittenti adottato con delibera Consob n. 11971 del 14 maggio 1999 e successivamente modificato e integrato.

Le Obbligazioni, inoltre, non sono state né saranno registrate ai sensi dello *U.S. Securities Act* del 1933, come successivamente modificato e integrato, o secondo altre leggi rilevanti, né ai sensi delle corrispondenti normative in vigore in Canada, Australia, Giappone o in qualsiasi altro Paese nel quale la vendita e/o la sottoscrizione delle Obbligazioni non sia consentita dalle competenti autorità.

Fermo restando quanto sopra previsto, la successiva circolazione o rivendita delle Obbligazioni in uno qualsiasi dei summenzionati Paesi o, comunque, in Paesi diversi dall'Italia e a soggetti non residenti o non incorporati in Italia, potrà avere corso solo: (i) nei limiti in cui sia consentita espressamente dalle leggi e dai regolamenti applicabili nei rispettivi Paesi in cui si intende dar corso alla successiva circolazione delle Obbligazioni; ovvero (ii) qualora le leggi e i regolamenti applicabili in tali Paesi prevedano specifiche esenzioni che permettano la circolazione delle Obbligazioni medesime.

La circolazione delle Obbligazioni avverrà nel rispetto di tutte le normative vigenti applicabili, ivi incluse le disposizioni in materia di antiriciclaggio di cui al Decreto Legislativo 231/2007, come successivamente modificato e integrato.

#### **4. Prezzo di emissione**

Le Obbligazioni sono emesse alla pari ad un prezzo pari al 100% (cento per cento) del Valore Nominale, senza aggravio di spese, oneri o commissioni per gli Obbligazionisti.

#### **5. Data di Emissione e Data di Godimento**

Il Prestito è emesso il 1 dicembre 2016 (la "**Data di Emissione**") e ha godimento a partire dalla stessa Data di Emissione (la "**Data di Godimento**").

#### **6. Durata**

Fatte salve le ipotesi di rimborso anticipato previste nel successivo Articolo 9 (*Rimborso anticipato a favore dell'Emittente*) e Articolo 10 (*Rimborso anticipato a favore degli Obbligazionisti*), il Prestito ha durata sino al 31 dicembre 2020 (la "**Data di Scadenza**").

#### **7. Interessi**

Le Obbligazioni saranno fruttifere di interessi dalla Data di Godimento (inclusa) sino alla Data di Scadenza (esclusa) (gli "**Interessi**"), fatte salve le ipotesi di rimborso anticipato previste nel successivo Articolo 9 (*Rimborso anticipato a favore dell'Emittente*) e Articolo 10 (*Rimborso anticipato a favore degli Obbligazionisti*), al tasso fisso nominale annuo pari al 5,625% (cinque virgola seicentoventicinque per cento) (il "**Tasso di Interesse**").

Gli Interessi saranno corrisposti in via posticipata su base semestrale a ciascuna Data di Pagamento, a decorrere dalla Prima Data di Pagamento.

Ciascuna Obbligazione cesserà di maturare Interessi alla prima tra le seguenti date:

- (i) la Data di Scadenza; e
- (ii) la Data di Rimborso Anticipato, in caso di esercizio da parte rispettivamente dell'Emittente (in tal caso esclusivamente nel caso in cui il relativo rimborso sia totale) o degli Obbligazionisti del diritto di rimborso anticipato previsto nel successivo Articolo 9 (*Rimborso anticipato a favore dell'Emittente*) e Articolo 10 (*Rimborso anticipato a favore degli Obbligazionisti*);

restando inteso che, qualora alla Data di Scadenza o alla Data di Rimborso Anticipato l'Emittente non proceda al rimborso integrale del Prestito in conformità con il presente Regolamento del Prestito, le Obbligazioni, ai sensi dell'articolo 1224 del codice civile, matureranno interessi moratori, limitatamente alla quota non rimborsata, ad un tasso pari al Tasso di Interesse.

L'importo di ciascuna cedola interessi sarà determinato dall'Agente per il Calcolo moltiplicando il Valore Nominale di ciascuna Obbligazione per il Tasso di Interesse e sarà arrotondato al centesimo di Euro (0,005 arrotondati al centesimo di Euro superiore).

Gli Interessi sono calcolati su base numero di giorni a partire dalla data in cui gli interessi cominciano a decorrere (inclusa) sino alla data in cui gli interessi sono dovuti (esclusa), diviso per il numero effettivo di giorni nel relativo periodo di calcolo degli interessi moltiplicato per il numero dei periodi di calcolo previsti nell'anno secondo la convenzione *Actual/Actual(ICMA) unadjusted*, come intesa nella prassi di mercato.

Per "*periodo di interesse*" si intende il periodo compreso fra una Data di Pagamento (inclusa) e la successiva Data di Pagamento (esclusa), ovvero, limitatamente al primo periodo di interessi, il periodo compreso tra la Data di Godimento (inclusa) e la prima Data di Pagamento (esclusa).

## **8. Rimborso**

Salve le ipotesi di rimborso anticipato previste nel successivo Articolo 9 (*Rimborso anticipato a favore dell'Emittente*) e Articolo 10 (*Rimborso anticipato a favore degli Obbligazionisti*), il Prestito sarà rimborsato alla pari, al 100% del Valore Nominale, in un'unica soluzione alla Data di Scadenza.

Qualora una Data di Scadenza dovesse cadere in un giorno diverso da un Giorno Lavorativo, la stessa sarà posticipata al primo Giorno Lavorativo immediatamente successivo, sempre che tale spostamento non determini uno spostamento al mese successivo, nel qual caso la Data di Scadenza cadrà nel Giorno Lavorativo immediatamente precedente all'originaria data di pagamento, senza che tali spostamenti comportino la spettanza di alcun importo aggiuntivo od in meno in favore od a carico degli Obbligazionisti (*Modified Following Business Day Convention Unadjusted*).

## **9. Rimborso anticipato a favore dell'Emittente**

L'Emittente potrà, in coincidenza di ciascuna Data di Pagamento, a partire dalla Data di Pagamento che cade il 31 dicembre 2019 (inclusa) rimborsare anticipatamente il Prestito, corrispondendo agli Obbligazionisti il capitale residuo con l'attualizzazione degli interessi che sarebbero maturati sino alla Data di Scadenza ad un tasso di attualizzazione pari al titolo governativo tedesco di pari scadenza, corrispondente alla media del rendimento annuale "*mid-market*" come determinata da Mediobanca alle 11.00 a.m. di Londra il terzo giorno precedente la Data di Rimborso Anticipato, maggiorato di 150 bps. Resta inteso che il rimborso anticipato di cui al presente Articolo potrà essere o totale con riferimento a tutte le Obbligazioni ovvero, qualora parziale, dovrà essere eseguito pari *passu* e pro rata tra le Obbligazioni stesse.

Il rimborso anticipato dovrà essere preceduto da un preavviso (i) agli Obbligazionisti da inviarsi a mezzo di lettera raccomandata a.r. al Rappresentante Comune (ove nominato) e mediante pubblicazione sul sito internet dell'Emittente nonché (ii) da una comunicazione a Borsa Italiana, tutte da effettuarsi almeno 60 (sessanta) Giorni Lavorativi prima della relativa data di rimborso anticipato ai sensi del presente Articolo.

## **10. Rimborso anticipato a favore degli Obbligazionisti**

Ciascuno dei seguenti eventi costituisce un "**Evento Rilevante**":

- (i) **Cambio di controllo:** il verificarsi di qualsiasi evento o circostanza in conseguenza del quale il Socio di Riferimento non detenga più, direttamente o indirettamente, il controllo dell'Emittente ai sensi dell'articolo 2359, comma 1, n. 1 del codice civile, ovvero, in caso di Quotazione, dell'articolo 2359, comma 1, n. 2 del codice civile;
- (ii) **Parametri Finanziari:** il mancato rispetto di uno qualsiasi dei Parametri Finanziari in conformità con quanto previsto nel paragrafo (vii) del successivo Articolo 14 (*Impegni dell'Emittente*);
- (iii) **Dichiarazione sui Parametri:** la mancata pubblicazione sul sito internet dell'Emittente della Dichiarazione sui Parametri entro i termini e secondo le modalità previsti nel paragrafo (viii) del successivo Articolo 14 (*Impegni dell'Emittente*), a condizione che tale violazione permanga per un periodo superiore a 5 (cinque) giorni;

- (iv) **Mancato rispetto degli impegni:** la violazione da parte dell'Emittente di uno qualsiasi degli altri obblighi previsti all'interno nel successivo Articolo 14 (*Impegni dell'Emittente*), a condizione che tale violazione permanga per un periodo superiore a 20 (venti) Giorni Lavorativi a partire dalla prima tra (i) la data dell'invio da parte dell'Emittente della comunicazione relativa alla violazione del relativo obbligo effettuata ai sensi del paragrafo (xv) del successivo Articolo 14 (*Impegni dell'Emittente*) e (ii) la data in cui gli Obbligazionisti abbiano contestato per iscritto all'Emittente la violazione del relativo obbligo, ed entro detto periodo non sia stata adottata dall'Assemblea degli Obbligazionisti una delibera con la quale gli stessi rinuncino all'esercizio della facoltà di rimborso anticipato e approvino un rimedio alternativo al rimborso anticipato;
- (v) **Mancato pagamento:** il mancato pagamento da parte dell'Emittente, alla relativa scadenza, di qualsiasi somma dovuta in relazione alle Obbligazioni, sia a titolo di capitale che a titolo di interessi, a condizione che tale inadempimento si protragga per un periodo di almeno 5 (cinque) Giorni Lavorativi;
- (vi) **Procedure concorsuali e crisi dell'Emittente:** (a) la presentazione nei confronti dell'Emittente di una istanza per un importo almeno pari ad Euro 2 (due) milioni, volta ad accertare e a far dichiarare lo stato di insolvenza in capo all'Emittente stessa, ai sensi dell'articolo 5 del R.D. 16 marzo 1942, n. 267 (la "**Legge Fallimentare**"), ovvero ai sensi di altra normativa applicabile all'Emittente stessa, e/o l'avvio di una procedura fallimentare o altra procedura concorsuale in relazione all'Emittente ai sensi della Legge Fallimentare o altra normativa applicabile, salvo che (i) tale istanza non venga rinunciata o ritirata entro 10 (dieci) Giorni Lavorativi dalla relativa data di presentazione ovvero (ii) alla prima udienza del giudizio eventualmente instaurato detta istanza venga considerata infondata dal giudice.; o (b) il venire meno della continuità aziendale dell'Emittente o (c) il verificarsi di una qualsiasi causa di scioglimento dell'Emittente ai sensi dell'articolo 2484 del Codice Civile; o (d) il deposito da parte dell'Emittente presso il tribunale competente di una domanda di concordato preventivo ex articolo 161, anche comma 6, della Legge Fallimentare ovvero di una domanda di omologa di un accordo di ristrutturazione dei propri debiti ex articolo 182-bis della Legge Fallimentare, o (e) la formalizzazione di un piano di risanamento ex articolo 67, comma 3, lettera (d) della Legge Fallimentare, o (f) l'avvio da parte dell'Emittente di negoziati con anche uno solo dei propri creditori al fine di ottenere moratorie e/o accordi di ristrutturazione e/o di riscadenziamento dei debiti (inclusi accordi da perfezionare nelle forme di cui all'articolo 182bis Legge Fallimentare ovvero articolo 67, comma 3, lettera (d), Legge Fallimentare) e/o concordati stragiudiziali e/o al fine di realizzare cessioni di beni ai propri creditori;
- (vii) **Liquidazione:** l'adozione di una delibera da parte dell'organo competente dell'Emittente con cui si delibera:
- (a) la messa in liquidazione dell'Emittente stessa; ovvero
  - (b) la cessazione di tutta l'attività dell'Emittente; ovvero
  - (c) la cessazione di parte sostanziale dell'attività dell'Emittente;
- (viii) **Protesti di assegni o effetti cambiari:** l'elevazione nei confronti dell'Emittente di protesti cambiari e/o protesti di assegni;
- (ix) **Iscrizioni e trascrizioni:** l'iscrizione di ipoteche giudiziali o trascrizioni pregiudizievoli nei confronti dell'Emittente per importi superiori ad Euro 100.000,00 (centomila/00), salvo il caso in cui l'Emittente (i) abbia prontamente contestato, impugnato o opposto, secondo la relativa procedura applicabile, il titolo esecutivo sul quale è fondata l'iscrizione della relativa ipoteca giudiziale o della trascrizione pregiudizievole, e (ii) abbia accantonato prontamente un importo equivalente al valore dell'ipoteca giudiziale iscritta o della trascrizione pregiudizievole;
- (x) **Procedimenti Giudiziali:** l'instaurazione di un procedimento giudiziale, civile, amministrativo o giuslavoristico (ivi incluso qualsiasi procedimento contenzioso avviato da un'autorità governativa o accertamento fiscale) o l'emissione di una sentenza (anche provvisoriamente



esecutiva) da cui insorga una passività a carico dell'Emittente per un importo complessivo superiore ad Euro 500.000,00 (cinquecentomila/00), solo nella misura in cui non siano state fatte opposizioni, proposte impugnative e/o accantonati i relativi importi;

- (xi) **Cessione dei beni:** la cessione dei beni ai creditori da parte dell'Emittente ai sensi dell'articolo 1977 del Codice Civile;
- (xii) **Mancato rispetto di norme di legge o regolamentari:** il mancato rispetto da parte dell'Emittente di una norma di legge o regolamentare purché tale violazione comporti il verificarsi di un Evento Pregiudizievole Significativo;
- (xiii) **Invalidità o illegittimità:** il verificarsi di un qualsiasi evento in conseguenza del quale uno o più obblighi dell'Emittente ai sensi del presente Regolamento del Prestito divenga invalido, illegittimo, ovvero cessi di essere efficace o eseguibile;
- (xiv) **Delisting:** l'adozione di un atto o provvedimento la cui conseguenza sia l'esclusione delle Obbligazioni dalle negoziazioni sul Segmento ExtraMOT PRO (cd *delisting*);
- (xv) **Cross default dell'Emittente:** il verificarsi di un inadempimento da parte dell'Emittente ad una qualsiasi delle obbligazioni di pagamento (diverse da quelle nascenti dalle Obbligazioni) derivanti da qualsiasi indebitamento finanziario dell'Emittente, a condizione che l'importo di tali obbligazioni di pagamento sia superiore ad Euro 100.000,00 (centomila/00);
- (xvi) **Evento Pregiudizievole Significativo:** il verificarsi di un Evento Pregiudizievole Significativo;
- (xvii) **Autorizzazioni, Permessi, Licenze:** le autorizzazioni, i permessi e/o le licenze essenziali per lo svolgimento dell'attività dell'Emittente siano revocate, decadano o vengano comunque meno;
- (xviii) **Mancata Certificazione Documenti Contabili:** la società di revisione incaricata della revisione del bilancio di esercizio dell'Emittente e/o del bilancio consolidato del Gruppo (ovvero del bilancio consolidato pro-forma) non abbia proceduto alla certificazione dei suddetti documenti contabili per impossibilità di esprimere un giudizio, ovvero abbia sollevato rilievi di particolare gravità in relazione agli stessi;
- (xix) **Invalidità della Fideiussione:** il verificarsi di qualsiasi evento in conseguenza del quale la Fideiussione cessi di essere valida e/o escutibile e/o efficace.

#### *Attestazione dell'Evento Rilevante*

L'attestazione del verificarsi di un Evento Rilevante potrà avvenire esclusivamente mediante delibera dell'Assemblea degli Obbligazionisti, convocata a norma di legge.

Qualora l'Assemblea degli Obbligazionisti, attesti il verificarsi di un Evento Rilevante, la stessa avrà il diritto di deliberare:

- (a) l'invio all'Emittente della Richiesta di Rimborso Anticipato secondo i termini previsti nel successivo paragrafo (la "**Delibera di Rimborso Anticipato**"); ovvero
- (b) la rinuncia al rimborso anticipato delle Obbligazioni; ovvero
- (c) la rinuncia al rimborso anticipato delle Obbligazioni condizionatamente all'accettazione da parte dell'Emittente di specifiche modifiche al Regolamento del Prestito.

Al verificarsi di un Evento Rilevante e comunque previa Delibera di Rimborso Anticipato, gli Obbligazionisti avranno la facoltà di richiedere all'Emittente (tramite il Rappresentante Comune, ove nominato, ovvero dal soggetto allo scopo designato dall'Assemblea degli Obbligazionisti) il rimborso anticipato delle Obbligazioni, tramite richiesta scritta da inviarsi a mezzo PEC all'indirizzo [ferrarini.spa@legalmail.it](mailto:ferrarini.spa@legalmail.it) almeno 5 (cinque) Giorni Lavorativi prima della relativa Data di Rimborso Anticipato, ovvero secondo le diverse modalità eventualmente richieste dalla Borsa (la "**Richiesta di Rimborso Anticipato**"). A seguito della Richiesta di Rimborso Anticipato le somme dovute dall'Emittente in relazione alle Obbligazioni diverranno immediatamente esigibili con riguardo sia al

capitale che agli interessi maturati in relazione alle Obbligazioni alla relativa Data di Rimborso Anticipato. Il rimborso anticipato delle Obbligazioni avverrà al Valore Nominale, e comprenderà gli interessi eventualmente maturati fino alla Data di Rimborso Anticipato, senza aggravio di spese, oneri o commissioni per gli Obbligazionisti.

L'Emittente dovrà prontamente comunicare a Borsa Italiana, entro i termini stabiliti dal Regolamento del Mercato ExtraMOT, a Monte Titoli ed agli Obbligazionisti (anche tramite il Rappresentante Comune ovvero tramite gli intermediari autorizzati presso Monte Titoli qualora il Rappresentante Comune non fosse in carica) l'avvenuta ricezione della Richiesta di Rimborso Anticipato con l'indicazione specifica (i) dell'Evento Rilevante e (ii) della relativa Data di Rimborso Anticipato.

Resta inteso che, qualora entro 120 (centoventi) giorni dalla prima tra (i) la comunicazione da parte dell'Emittente del verificarsi di un Evento Rilevante ovvero (ii) la data in cui gli Obbligazionisti siano venuti a conoscenza del verificarsi di un Evento Rilevante, gli Obbligazionisti non si siano attivati per richiedere il Rimborso Anticipato delle Obbligazioni, il relativo Evento Rilevante specificamente occorso deve intendersi sanato.

#### **11. Violazione dei Parametri Finanziari**

Qualora l'Emittente ritenga, sulla base delle risultanze del bilancio consolidato del Gruppo (ovvero del bilancio consolidato pro-forma del Gruppo) che uno qualsiasi dei Parametri Finanziari sia stato violato ad una Data di Valutazione, ne darà pronta comunicazione agli Obbligazionisti (mediante la pubblicazione della Dichiarazione sui Parametri) i quali avranno la facoltà di richiedere il rimborso anticipato delle Obbligazioni secondo le modalità di cui all'Articolo 10 (*Rimborso anticipato a favore degli Obbligazionisti*).

Qualora gli Obbligazionisti, tramite il Rappresentante Comune ovvero tramite il soggetto allo scopo designato dall'Assemblea degli Obbligazionisti qualora il Rappresentante Comune non fosse in carica, ritengano sulla base delle risultanze del bilancio consolidato annuale (ovvero del bilancio consolidato pro-forma) che uno qualsiasi dei Parametri Finanziari sia stato violato alla relativa Data di Valutazione, ne daranno pronta comunicazione all'Emittente tramite PEC al seguente indirizzo [ferrarini.spa@legalmail.it](mailto:ferrarini.spa@legalmail.it) e avranno la facoltà di richiedere il rimborso anticipato delle Obbligazioni secondo le modalità di cui all'Articolo 10 (*Rimborso anticipato a favore degli Obbligazionisti*), a meno che l'Emittente, entro i successivi 10 (dieci) Giorni Lavorativi, non contesti per iscritto detta violazione.

L'Emittente si impegna a comunicare prontamente agli Obbligazionisti qualsiasi variazione della PEC sopra indicata, restando inteso che, in caso di mancata comunicazione da parte dell'Emittente della suddetta variazione, l'invio della comunicazione all'indirizzo sopra indicato sarà da considerarsi valido ed efficace a tutti gli effetti.

In caso di contestazione da parte dell'Emittente, la determinazione dei Parametri Finanziari oggetto di contestazione sarà demandata (su richiesta del Rappresentante Comune ovvero del soggetto allo scopo designato dall'Assemblea degli Obbligazionisti qualora il Rappresentante Comune non fosse in carica) alla determinazione di un collegio formato da tre revisori (o società di revisione) di cui uno nominato dall'Emittente, uno dal Rappresentante Comune (ove nominato) ovvero dal soggetto allo scopo designato dall'Assemblea degli Obbligazionisti ed il terzo di comune accordo dai primi due revisori, ovvero in caso di disaccordo tra di essi dal Presidente del Tribunale di Milano. Il collegio arbitrale così nominato deciderà secondo quanto previsto dal codice di procedura civile in materia di arbitrato rituale. La sede dell'arbitrato sarà Milano.

La decisione del collegio potrà essere impugnata anche per violazione delle regole di diritto relative al merito della controversia. Resta espressamente inteso che qualora il Rappresentante Comune ovvero il soggetto allo scopo designato dall'Assemblea degli Obbligazionisti (qualora il Rappresentante Comune non fosse in carica) ovvero l'Emittente proceda di fronte alla giurisdizione ordinaria, la controparte avrà il diritto, a pena di decadenza esercitabile all'interno della comparsa di risposta, di sollevare l'eccezione di incompetenza del giudice ordinario in virtù della presenza della clausola arbitrale. La mancata proposizione, all'interno della comparsa di risposta, dell'eccezione esclude la competenza arbitrale limitatamente alla controversia devoluta in quel giudizio.

I costi relativi alla risoluzione della controversia come sopra descritta saranno a carico della parte soccombente.

## **12. Status delle Obbligazioni**

Le Obbligazioni costituiscono obbligazioni dirette, incondizionate e non subordinate a tutti gli altri debiti dell'Emittente e saranno considerate in ogni momento di pari grado tra di loro e almeno di pari grado con le altre obbligazioni non privilegiate e non subordinate, presenti e future dell'Emittente, fatta eccezione in ogni caso per le obbligazioni dell'Emittente che siano privilegiate in base a disposizioni generali inderogabili di legge.

Le Obbligazioni non sono e non saranno convertibili in azioni, né in strumenti partecipativi del capitale sociale dell'Emittente né di qualsiasi altra società. Pertanto, agli Obbligazionisti non sarà attribuito alcun diritto di partecipazione diretta e/o indiretta alla gestione dell'Emittente né di controllo sulla gestione della stessa e/o di qualsiasi altra società.

## **13. Garanzie**

Le Obbligazioni sono assistite da una garanzia fideiussoria a prima richiesta (la “**Fideiussione**”), rilasciata dal Fideiussore nell'interesse dell'Emittente in favore di ciascuno degli Obbligazionisti.

La Fideiussione:

- (a) garantisce tutto quanto dovuto dall'Emittente agli Obbligazionisti per capitale e interessi; e
- (b) sarà valida sino alla data in cui ogni obbligazione di pagamento da parte dell'Emittente nei confronti degli Obbligazionisti ai sensi del precedente punto (a) in relazione al Prestito risulti soddisfatta.

## **14. Impegni dell'Emittente**

Per tutta la durata del Prestito l'Emittente si impegna nei confronti degli Obbligazionisti, *inter alia*, a:

- (i) non cessare né modificare significativamente il proprio *Core Business* ed astenersi dal realizzare investimenti di qualsiasi natura in attività diverse da, e comunque non collegate con, il *Core Business*;
- (ii) non approvare né compiere operazioni straordinarie di qualsiasi natura, ivi incluse a titolo esemplificativo operazioni di trasformazione societaria, fusione, scissione conferimento di una parte o della totalità dei Beni dell'Emittente a meno che: (a) la società risultante dalla relativa operazione straordinaria mantenga o si assuma tutte le obbligazioni relative al Prestito e (b) non si determini in conseguenza, per qualsiasi motivo, un Evento Rilevante ai sensi del Regolamento del Prestito;
- (iii) non procedere alla costituzione di uno o più patrimoni destinati in via esclusiva ad uno specifico affare ai sensi dell'articolo 2447 bis del codice civile;
- (iv) a) non distribuire riserve disponibili e (b) distribuire gli utili di esercizio nel limite massimo del 50% (cinquanta per cento) degli utili annuali conseguiti e distribuibili a condizione che il rapporto tra Indebitamento Finanziario Netto ed EBITDA sia inferiore a 5,5 (cinque virgola cinque) ed in ogni caso subordinatamente alla circostanza per cui, alla relativa data di distribuzione, non si sia verificato né sia pendente alcun evento che possa determinare una causa di rimborso anticipato delle Obbligazioni; restando inteso che, qualora il rapporto tra Indebitamento Finanziario Netto ed EBITDA sia superiore a 5,5 (cinque virgola cinque) nessuna distribuzione sarà ammessa
- (v) rendere disponibili, attraverso le modalità di cui al successivo Articolo 24 (*Varie*), i seguenti documenti secondo la seguente tempistica:
  - a) entro il 30 settembre di ogni anno, la situazione economico-patrimoniale dell'Emittente e consolidata al 30 giugno;

- b) annualmente, entro 20 giorni dall'approvazione ovvero entro 180 giorni dalla data di chiusura del relativo esercizio i seguenti documenti relativi all'Emittente:
- bilancio di esercizio dell'Emittente e bilancio consolidato del Gruppo, completi del prospetto dei flussi di cassa e della relazione sulla gestione, ovvero l'eventuale bilancio consolidato pro-forma del Gruppo;
  - relazione della società di revisione ai sensi del Dlgs n. 39 del 27 gennaio 2010 relativa al bilancio di esercizio dell'Emittente e al bilancio consolidato del Gruppo (ovvero al bilancio consolidato pro-forma del Gruppo); e
  - relazione del collegio sindacale dell'Emittente relativa al bilancio di esercizio dell'Emittente e al bilancio consolidato del Gruppo;
- c) trimestralmente per ciascun anno, entro il: 30 aprile per il trimestre gennaio- marzo, il 31 luglio per il trimestre aprile- giugno, il 31 ottobre per il trimestre luglio-settembre, ed il 31 gennaio per il trimestre ottobre-dicembre,:
- indicazione dell'Indebitamento Finanziario Netto;
  - indicazione del fatturato mensile e quello progressivo da inizio di ciascun anno;
- (vi) non effettuare operazioni di riduzione del capitale sociale, salve le ipotesi obbligatorie previste dalla legge; e nel caso in cui il capitale sociale dell'Emittente venga ridotto per perdite ai sensi di legge, a far sì che, entro e non oltre 15 (quindici) Giorni Lavorativi dalla delibera di riduzione, venga ripristinato il capitale sociale dell'Emittente esistente alla Data di Emissione;
- (vii) far sì che i seguenti parametri finanziari, calcolati sulla base delle risultanze del bilancio consolidato annuale (ovvero sulla base delle risultanze del bilancio consolidato pro-forma appositamente redatto), siano rispettati a ciascuna Data di Valutazione (i "**Parametri Finanziari**") e che di essi sia data corretta e veritiera rappresentazione:
- (a) *Interest Coverage Ratio* del Gruppo: pari o superiore a 3;
  - (b) *Leverage Ratio* del Gruppo: pari o inferiore a 2,1;
  - (c) il rapporto tra l'Indebitamento Finanziario Netto e l'EBITDA relativo al Gruppo: pari o inferiore a 6,5; e
  - (d) il rapporto tra Capex ed EBITDA pari o inferiore a 0,35;
- Restando inteso che il bilancio consolidato chiuso al 31.12.2016 terrà conto delle operazioni straordinarie di scissione e di acquisizione di Vismara S.p.A.
- (viii) ai fini dell'obbligo di cui al punto (viii) che precede, pubblicare sul sito internet dell'Emittente, entro e non oltre 10 (dieci) giorni di calendario dalla data di approvazione dei propri bilanci (ovvero del bilancio consolidato pro-forma) ai sensi del precedente paragrafo (vi) b), una dichiarazione (predisposta sulla base del *format* allegato al presente Regolamento del Prestito *sub "A"*) firmata dal legale rappresentante dell'Emittente che attesti il rispetto, ovvero il mancato rispetto, alla Data di Valutazione dei Parametri Finanziari da parte dell'Emittente, completa dei calcoli necessari a dimostrare tale risultanza ("**Dichiarazione sui Parametri**");
- (ix) non costituire, né permettere la creazione di alcun Vincolo, ad eccezione dei Vincoli Ammessi;
- (x) mantenere un Indebitamento Finanziario Netto (calcolato ad ogni 31 dicembre) non superiore all'Indebitamento Massimo Consentito; fermo restando che, in caso di superamento di tale soglia, l'Emittente avrà la possibilità di curare tale violazione qualora, entro i sei mesi successivi, (i) l'Indebitamento Finanziario Netto ritorni ad un valore pari od inferiore all'Indebitamento Massimo Consentito e (ii) di tale ripristino sia data comunicazione scritta agli Obbligazionisti;
- (xi) non concedere in locazione, vendere o altrimenti disporre (i) dei Beni Indisponibili nonché (ii) di alcuno dei propri Beni per un importo superiore a Euro 5.000.000 per anno. La vendita o disposizione di Beni per importi superiori a tale somma sarà consentita qualora l'Emittente

- reinvesta i proventi netti della vendita eccedenti la soglia di Euro 5.000.000 nel proprio *Core Business* a condizioni equivalenti a quelle di mercato;
- (xii) far sì che restino pubblicati sul proprio sito internet per tutta la durata del Prestito, i documenti di cui al precedente paragrafo (vi) b);
  - (xiii) (a) pubblicare sul proprio sito internet, entro e non oltre 10 (dieci) Giorni Lavorativi dalla relativa data di approvazione e (b) far sì che restino pubblicate per tutta la durata del Prestito, copia delle relazioni infrannuali (ove redatte), sia su base individuale che consolidata;
  - (xiv) comunicare prontamente agli Obbligazionisti il verificarsi di qualsiasi inadempimento agli obblighi assunti dall'Emittente ai sensi del Regolamento del Prestito e/o di qualsiasi Evento Rilevante;
  - (xv) comunicare prontamente agli Obbligazionisti il verificarsi di qualsiasi evento naturale, di natura tecnica, amministrativa, societaria e fiscale (inclusa qualsivoglia richiesta, pretesa, intentata o minacciata da terzi per iscritto, e qualsiasi notifica di avvisi di accertamento d'imposta) che possa causare un Evento Pregiudizievole Significativo;
  - (xvi) comunicare prontamente agli Obbligazionisti l'insorgere di procedimenti giudiziari di qualsivoglia natura e/o di procedimenti iniziati dall'Agenzia delle Entrate nei confronti dell'Emittente, a condizione che detti procedimenti possano causare un Evento Pregiudizievole Significativo;
  - (xvii) non effettuare, per alcuna ragione, richiesta di esclusione delle Obbligazioni dalle negoziazioni, sul Segmento ExtraMOT PRO (c.d. *delisting*), né permettere o consentire tale esclusione;
  - (xviii) osservare tutte le disposizioni del Regolamento del Mercato ExtraMOT nel quale le Obbligazioni verranno negoziate, al fine di evitare qualunque tipo di provvedimento sanzionatorio, nonché l'esclusione delle Obbligazioni stesse dalle negoziazioni per decisione di Borsa Italiana;
  - (xix) rispettare diligentemente tutti gli impegni previsti ai sensi del Regolamento del Mercato ExtraMOT, nonché tutti gli impegni assunti nei confronti di Monte Titoli, in relazione alla gestione accentrata delle Obbligazioni;
  - (xx) comunicare prontamente agli Obbligazionisti l'eventuale sospensione e/o la revoca delle Obbligazioni dalle negoziazioni su disposizione di Borsa Italiana;
  - (xxi) comunicare, agli Obbligazionisti la presentazione di qualsiasi istanza volta ad accertare e a far dichiarare lo stato di insolvenza in capo all'Emittente stessa, ai sensi dell'articolo 5 della Legge Fallimentare, ovvero ai sensi di altra normativa applicabile all'Emittente stessa, per qualsiasi importo, salvo che tale istanza non venga rinunciata o ritirata entro 10 (dieci) Giorni Lavorativi dalla relativa data di presentazione;
  - (xxii) far sì che l'Emittente mantenga un rating da parte di una Agenzia di Rating fino all'ultima Data di Scadenza (inclusa), fermo restando che costituirà una violazione di un obbligo da parte dell'Emittente esclusivamente la perdita del rating la quale sia imputabile alla mancata collaborazione dell'Emittente a fare tutto quanto ragionevolmente necessario, utile o opportuno (ivi incluso, a titolo meramente esemplificativo, permettere all'Agenzia di Rating di effettuare visite presso le sedi dell'Emittente) al fine di consentire all'Agenzia di Rating di effettuare, per tutto il periodo intercorrente tra la Data di Emissione (inclusa) e la Data di Scadenza (inclusa), il monitoraggio e/o la revisione su base annuale del merito creditizio dell'Emittente.

## **15. Servizio del prestito**

Il pagamento degli interessi ed il rimborso del capitale delle Obbligazioni saranno effettuati esclusivamente per il tramite degli intermediari autorizzati aderenti a Monte Titoli.

## **16. Ammissione alla negoziazione**

L'Emittente ha presentato presso Borsa Italiana la domanda di ammissione alla negoziazione delle Obbligazioni sul Segmento ExtraMOT PRO.

La decisione di Borsa Italiana e la data di inizio delle negoziazioni delle Obbligazioni sul Segmento ExtraMOT PRO, insieme alle informazioni funzionali alle negoziazioni, sono comunicate da Borsa Italiana con apposito avviso, ai sensi della Sez. 11.6 delle Linee Guida contenute nel Regolamento del Mercato ExtraMOT.

#### **17. Delibere ed autorizzazioni relative alle Obbligazioni**

L'emissione delle Obbligazioni e l'ammissione delle stesse alla negoziazione sul Segmento ExtraMOT PRO è stata deliberata dal consiglio di amministrazione dell'Emittente con delibera del 24 novembre 2016 (la "**Deliberazione di Emissione**"), pubblicata nel registro delle imprese di Reggio Emilia in data 25 novembre 2016. In particolare, l'Emittente ha deciso di procedere all'emissione delle Obbligazioni per un valore nominale complessivo fino ad un massimo di Euro 5.500.000,00 (cinquemilionicinquecentomila/00).

#### **18. Modifiche**

Senza necessità del preventivo assenso degli Obbligazionisti, l'Emittente potrà apportare al Regolamento del Prestito le modifiche che essa ritenga necessarie ovvero anche solo opportune, al solo fine di eliminare errori materiali, ambiguità od imprecisioni nel testo ovvero al fine di integrare il medesimo, a condizione che tali modifiche non pregiudichino i diritti e gli interessi degli Obbligazionisti e che le stesse vengano prontamente comunicate agli Obbligazionisti secondo le modalità previste all'Articolo 24 (*Varie*) che segue.

Salvo quanto previsto nel precedente paragrafo, le condizioni di cui al Regolamento del Prestito potranno essere modificate dall'Emittente previa delibera dell'Assemblea degli Obbligazionisti.

#### **19. Termine di prescrizione e decadenza**

I diritti degli Obbligazionisti si prescrivono a favore dell'Emittente, per quanto concerne il diritto al pagamento degli interessi, decorsi cinque anni dalla data in cui questi sono divenuti esigibili e, per quanto concerne il diritto al rimborso del capitale, decorsi dieci anni dalla data in cui le Obbligazioni sono divenute rimborsabili.

#### **20. Regime fiscale**

Sono a carico degli Obbligazionisti le imposte e le tasse presenti e future che per legge siano applicabili alle Obbligazioni e/o ai relativi interessi, premi ed altri frutti; nessun pagamento aggiuntivo sarà a carico dell'Emittente.

Gli Obbligazionisti sono tenuti a consultare i propri consulenti fiscali in merito al regime fiscale applicabile in Italia proprio dell'acquisto, della detenzione e della cessione delle Obbligazioni.

#### **21. Riacquisto delle Obbligazioni da parte dell'Emittente**

L'Emittente potrebbe procedere a riacquistare sul mercato, in tutto o in parte, le Obbligazioni anche sulla base di transazioni bilaterali con gli Obbligazionisti che avranno la facoltà (ma non l'obbligo) di vendere le proprie Obbligazioni. In tal caso l'Emittente avrà la facoltà di cancellare le Obbligazioni riacquistate.

#### **22. Assemblea degli Obbligazionisti**

Gli Obbligazionisti per la tutela degli interessi comuni possono riunirsi in un'assemblea (l'"**Assemblea degli Obbligazionisti**").

I costi relativi alle riunioni dell'Assemblea degli Obbligazionisti e alle relative deliberazioni sono a carico dell'Emittente fermo restando che nel caso in cui la convocazione sia la conseguenza di una violazione di un impegno dell'Emittente ai sensi del Regolamento del Prestito e l'autorità giudiziaria stabilisca in via definitiva la non sussistenza di una tale violazione, gli Obbligazionisti rimborseranno prontamente i relativi costi all'Emittente.

Si applicano le disposizioni di cui agli articoli 2415 e seguenti del Codice Civile in materia di assemblea degli obbligazionisti.

L'Assemblea degli Obbligazionisti delibera:

- a) sulla nomina e sulla revoca del rappresentante comune (il “**Rappresentante Comune**”);
- b) sulle modifiche delle condizioni del Prestito;
- c) sulla proposta di concordato;
- d) sulla costituzione di un fondo per le spese necessarie alla tutela dei comuni interessi e sul rendiconto relativo;
- e) sulla Richiesta di Rimborso Anticipato; e
- f) sugli altri oggetti di interesse comune degli Obbligazionisti.

In relazione alle lettere b) ed e) di cui sopra, per la validità delle deliberazioni dell’Assemblea degli Obbligazionisti è necessario, anche in seconda convocazione, il voto favorevole degli Obbligazionisti che rappresentino almeno la metà delle Obbligazioni emesse e non estinte.

Tutti i costi relativi alla nomina e al mantenimento del Rappresentante Comune (ivi comprese le relative commissioni) sono a carico dell’Emittente.

### **23. Legge applicabile e giurisdizione**

Il Prestito è regolato dalla legge italiana.

Qualsiasi controversia relativa al Prestito ovvero al presente Regolamento del Prestito che dovesse insorgere tra l’Emittente e gli Obbligazionisti, sarà devoluta alla competenza, in via esclusiva, del Foro di Milano.

### **24. Varie**

Salvo diversa disposizione applicabile, tutte le comunicazioni dell’Emittente agli Obbligazionisti saranno considerate come valide se effettuate mediante pubblicazione sul sito internet dell’Emittente al seguente indirizzo <http://www.ferrarini.com/> e nel rispetto dei requisiti informativi del Mercato ExtraMOT e delle applicabili disposizioni normative.

Senza pregiudizio per quanto previsto nel precedente paragrafo, resta ferma la facoltà dell’Emittente di effettuare determinate comunicazioni agli Obbligazionisti, laddove possibile, anche tramite Monte Titoli.

La sottoscrizione o l’acquisto delle Obbligazioni comporta la piena accettazione di tutte le condizioni fissate nel presente Regolamento del Prestito che si intende integrato, per quanto non previsto, dalle disposizioni di legge e regolamentari vigenti in materia.

## ALLEGATO A

### FORMAT DI DICHIARAZIONE SUI PARAMETRI

#### DICHIARAZIONE SUI PARAMETRI

ai sensi dell' Articolo 13 del Regolamento del Prestito

Facciamo riferimento al Prestito denominato «*Ferrarini S.p.A. 5,625% 2016 - 2020*» per importo nominale complessivo di Euro 5.500.000 (cinquemilionicinquecentomila) identificato con il CODICE ISIN IT0005210445 ed emesso in data [•] 2016.

I termini qui impiegati in lettera maiuscola e non altrimenti definiti hanno il significato di cui al Regolamento del Prestito.

La presente lettera costituisce Dichiarazione sui Parametri ai fini del Regolamento del Prestito.

Si conferma che, alla Data di Valutazione del [•], i seguenti parametri finanziari in relazione al Gruppo e sulla base delle risultanze del bilancio consolidato annuale (ovvero del bilancio consolidato pro-forma, ove appositamente redatto) sono pari a:

PARAMETRI FINANZIARI	valore	valore di riferimento
<i>Interest Coverage Ratio</i> <sup>1</sup>	[•]	> = [•]
<i>Leverage Ratio</i> <sup>2</sup>	[•]	< = [•]
Rapporto tra l' Indebitamento Finanziario Netto e l'EBITDA	[•]	< = [•]
Rapporto tra Capex ed EBITDA	[•]	< = [•]

Con la presente si attesta quindi il [mancato] rispetto dei Parametri Finanziari e nel proseguo si dà evidenza completa dei calcoli necessari a dimostrare tale risultanza.

“**Capex**” pari a [•] e composto dalla voce dello Stato Patrimoniale di cui all'articolo 2424 paragrafo 1, lett. B), del codice civile (“*Immobilizzazioni*”);

“**EBITDA**” pari a [•] così composto:

1. (+) A) il valore della produzione;
2. (-) B) i costi della produzione;
3. (+) i costi della produzione per godimento di beni di terzi di cui al numero 8) della lettera B) (per la sola parte riferita ai canoni relativi ad operazioni di locazione finanziaria od operativa, relativa ai beni utilizzati in leasing, nell'ipotesi che il bilancio non sia già redatto secondo i criteri di cui allo IAS n. 17);
4. (+) gli ammortamenti e svalutazioni di cui al numero 10) della lettera B), composto delle seguenti sottovoci:
  - a) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali;
  - b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali;
  - c) altre svalutazioni delle immobilizzazioni;
  - d) svalutazione dei crediti compresi nell'attivo circolante e nelle disponibilità liquide;
5. (+) gli accantonamenti per rischi di cui al numero 12) della lettera B)
6. (+) gli altri accantonamenti di cui al numero 13) della lettera B).

<sup>1</sup> “*Interest Coverage Ratio*” indica, in relazione al Gruppo e sulla base delle risultanze del bilancio consolidato (ovvero del bilancio consolidato pro-forma), il rapporto tra:

- (i) l'EBITDA del Gruppo; e
- (ii) gli Oneri Finanziari Netti del Gruppo.

<sup>2</sup> “*Leverage Ratio*” indica, in relazione al Gruppo e sulla base delle risultanze del bilancio consolidato, il rapporto di leva finanziaria tra:

- (i) l'ammontare dell'Indebitamento Finanziario Netto del Gruppo; e
- (ii) i Mezzi Propri del Gruppo.



“**Indebitamento Finanziario Netto**” pari a [●] così composto:

1. Voci iscritte nel Passivo (lettera D) dello Stato Patrimoniale di cui all’articolo 2424 del Codice Civile:
    - (+) 1 – Obbligazioni;
    - (+) 2 – Obbligazioni convertibili;
    - (+) 3 – Debiti verso soci per finanziamenti;
    - (+) 4 – Debiti verso banche;
    - (+) 5 – Debiti verso altri finanziatori;
    - (+) 8 – Debiti rappresentati da titoli di credito (per la quota parte di natura finanziaria);
    - (+) 9 – Debiti netti verso imprese controllate (sono da includersi nel calcolo esclusivamente le componenti di natura finanziaria);
    - (+) 10 – Debiti netti verso imprese collegate (sono da includersi nel calcolo esclusivamente le componenti di natura finanziaria);
    - (+) 11 – Debiti netti verso controllanti (sono da includersi nel calcolo esclusivamente le componenti di natura finanziaria);
    - (+) 14 – Altri debiti (sono da includersi nel calcolo esclusivamente le componenti di natura finanziaria).
- Rimangono esclusi dalle precedenti voci qualsiasi forma di finanziamenti soci nella misura in cui siano subordinati e postergati.
2. Voci iscritte nell’ Attivo (lettera C) dello Stato Patrimoniale di cui all’articolo 2424 del Codice Civile:
    - (-) IV – Disponibilità liquide (quali depositi bancari e postali, assegni, denaro e valori in cassa);
  3. (+) I debiti residui in linea capitale relativi ad operazioni di leasing in essere (calcolato secondo il principio contabile internazionale IAS 17) ove non già inclusi nelle voci di cui sopra.

“**Mezzi Propri**” pari a [●] così composto:

1. (+) A) del Passivo - Patrimonio Netto;
2. (-) A) dell’ Attivo - Crediti verso Soci per versamenti ancora dovuti;
3. (-) B.III.4 dell’ Attivo - Azioni Proprie (tra le immobilizzazioni finanziarie);
4. (-) C.III.5 dell’ Attivo - Azioni Proprie (tra l’ attivo circolante);

e in aggiunta

5. (+) Finanziamenti Soci (in qualsiasi forma) subordinati e postergati.

“**Oneri Finanziari Netti**” pari a [●] così composto:

1. (+) C) 17, interessi e altri oneri finanziari;
2. (+) C) 17bis, perdite nette su cambi;
3. (-) C) 16, altri proventi finanziari;
4. (+) oneri finanziari derivanti dai contratti di *leasing* calcolati secondo il principio contabile internazionale IAS n. 17 ove non già inclusi nelle voci di cui sopra.

\*\*\*

**Ferrarini S.p.A.**

---

[●], in qualità di [Legale Rappresentante]

\*\*\*

## **10. AMMISSIONE ALLA NEGOZIAZIONE E RELATIVE MODALITÀ**

### **10.1 Domanda di ammissione alle negoziazioni**

L'Emittente ha presentato presso Borsa Italiana la domanda di ammissione alla negoziazione delle Obbligazioni sul Segmento ExtraMOT PRO del Mercato ExtraMOT. La decisione di Borsa Italiana e la data di inizio delle negoziazioni delle Obbligazioni sul Segmento ExtraMOT PRO del Mercato ExtraMOT, insieme alle informazioni funzionali alle negoziazioni, sono comunicate da Borsa Italiana con apposito avviso, ai sensi della Sez. 11.6 delle linee guida contenute nel Regolamento del Mercato ExtraMOT.

### **10.2 Altri mercati regolamentati e sistemi multilaterali di negoziazione**

Alla data del presente Documento di Ammissione, le Obbligazioni non sono quotate in alcun altro mercato regolamentato o sistema multilaterale di negoziazione o equivalente italiano o estero né l'Emittente prevede, allo stato, di presentare domanda di ammissione a quotazione delle Obbligazioni presso altri mercati regolamentati o sistemi multilaterali di negoziazione diversi dal Mercato ExtraMOT.

### **10.3 Intermediari nelle operazioni sul mercato secondario**

Si segnala che non sono presenti soggetti che si sono assunti l'impegno di agire quali intermediari sul mercato secondario.

\*\*\*

## 11. REGIME FISCALE APPLICABILE ALLE OBBLIGAZIONI

*Le informazioni riportate di seguito costituiscono una sintesi del regime fiscale applicabile all'acquisto, alla detenzione e alla cessione delle Obbligazioni ai sensi della legislazione tributaria vigente in Italia. Quanto segue non rappresenta una analisi completa di tutti gli aspetti fiscali che possono essere rilevanti in relazione alla decisione di acquistare, possedere o vendere le Obbligazioni né si occupa delle conseguenze fiscali applicabili a tutte le categorie di potenziali sottoscrittori delle Obbligazioni, alcuni dei quali possono essere soggetti a una disciplina speciale. La descrizione che segue è fondata sulla legge vigente e sulla prassi esistente in Italia alla data del Documento di Ammissione, fermo restando che le stesse rimangono soggette a possibili cambiamenti anche con effetti retroattivi e rappresenta pertanto una mera introduzione alla materia. Gli investitori sono tenuti a interpellare i propri consulenti fiscali in merito alle conseguenze fiscali derivanti, secondo la legge italiana, la legge del paese nel quale sono considerati residenti ai fini fiscali e di ogni altra giurisdizione rilevante, dall'acquisto, dal possesso e dalla cessione delle Obbligazioni nonché dai pagamenti di interessi, capitale e/o altre somme derivanti dalle Obbligazioni. Sono a carico di ciascun Obbligazionista le imposte e tasse presenti e future che sono o saranno dovute per legge sulle Obbligazioni e, o sui relativi interessi ed altri proventi. Di conseguenza, ogni pagamento effettuato dall'Emittente in relazione alle Obbligazioni sarà al netto delle ritenute applicabili ai sensi della legislazione di volta in volta vigente. In particolare si considerano a carico del relativo Obbligazionista tutte le imposte applicabili sugli interessi ed altri proventi dall'Emittente o da altri soggetti che intervengono nella corresponsione di detti interessi ed altri proventi, quale, a mero titolo di esempio, l'imposta sostitutiva di cui al Decreto 239.*

### 11.1 Trattamento ai fini delle imposte dirette degli interessi e degli altri proventi delle Obbligazioni

Il Decreto 239 detta il regime fiscale applicabile, fra gli altri, agli interessi ed altri proventi delle obbligazioni e titoli simili emessi da società di capitali diverse da banche e da società per azioni con azioni negoziate in mercati regolamentati o sistemi multilaterali di negoziazione. Tale regime si applica alle obbligazioni e titoli simili negoziati in mercati regolamentati o sistemi multilaterali di negoziazione degli Stati membri dell'Unione Europea e degli Stati aderenti all'Accordo sullo spazio economico europeo che consentono un adeguato scambio di informazioni inclusi nella lista di cui al Decreto Ministeriale 4 settembre 1996, come successivamente modificato e aggiornato ai sensi dell'articolo 11, comma 4, del Decreto 239.

Il regime fiscale descritto nel presente paragrafo (“*Trattamento ai fini delle imposte dirette degli interessi e degli altri proventi delle Obbligazioni*”) concerne esclusivamente la disciplina applicabile: (i) agli interessi ed altri proventi delle Obbligazioni in quanto negoziate sul sistema multilaterale di negoziazione ExtraMOT PRO o altro mercato regolamentato o sistema multilaterale di negoziazione ricompreso nella definizione di cui all'articolo 1 del Decreto 239; (ii) al relativo Obbligazionista che, avendo titolo secondo le leggi ed i regolamenti applicabili, acquista, detiene e/o vende le Obbligazioni in quanto negoziate sul sistema multilaterale di negoziazione ExtraMOT PRO o altro mercato regolamentato o sistema multilaterale di negoziazione ricompreso nella definizione di cui all'articolo 1 del Decreto 239.

A norma del Decreto 239, i pagamenti di interessi e degli altri proventi (ivi inclusa la differenza fra il prezzo di emissione e quello di rimborso) derivanti dalle Obbligazioni:

- (i) sono soggetti in Italia ad imposta sostitutiva delle imposte sui redditi applicata con l'aliquota del 26% e assolta a titolo definitivo, se effettuati in favore di beneficiari effettivi che sono: (i) persone fisiche residenti ai fini fiscali in Italia; (ii) società di persone residenti ai fini fiscali in Italia che non esercitano attività commerciali; (iii) enti pubblici e privati residenti in Italia ai fini fiscali e diversi dalle società, che non hanno

per oggetto esclusivo o principale l'esercizio di attività commerciale; (iv) soggetti esenti dall'imposta sul reddito delle società e sono residenti in Italia ai fini fiscali.

In tali ipotesi, gli interessi e gli altri proventi derivanti dalle Obbligazioni non concorrono a formare la base imponibile ai fini delle imposte sui redditi delle summenzionate persone fisiche, società ed enti.

L'imposta sostitutiva è applicata dalle banche, dalle società di intermediazione mobiliare (SIM), dalle società fiduciarie e dagli altri soggetti indicati in appositi decreti del Ministro dell'Economia e delle Finanze;

- (ii) sono soggetti in Italia ad imposta sostitutiva delle imposte sui redditi applicata con l'aliquota del 26% e assolta a titolo d'acconto, se effettuati in favore di beneficiari effettivi che sono persone fisiche residenti in Italia ai fini fiscali o enti pubblici e privati residenti in Italia ai fini fiscali, diversi dalle società, che detengano le Obbligazioni nell'esercizio di una attività commerciale. In tale caso, gli interessi ed altri proventi concorrono a formare il reddito d'impresa del percipiente e l'imposta sostitutiva può essere scomputata dall'imposta complessiva dovuta dallo stesso sul proprio reddito imponibile;
- (iii) non sono soggetti in Italia ad imposta sostitutiva delle imposte sui redditi, se effettuati in favore di beneficiari effettivi che sono: (i) società di capitali residenti in Italia, società di persone che svolgono attività commerciale o stabili organizzazioni in Italia di società non residenti in relazione alle quali le Obbligazioni siano effettivamente connesse; (ii) fondi mobiliari italiani, SICAV, fondi pensione residenti in Italia di cui al D. Lgs. n. 124 del 21 aprile 1993, come successivamente modificato dal D. Lgs. n. 252 del 5 dicembre 2005 e i fondi immobiliari italiani costituiti secondo l'art. 37 del D. Lgs. n. 58 del 24 febbraio 1998 e l'art. 14-bis della Legge n. 86 del 25 gennaio 1994; (iii) persone fisiche residenti in Italia che hanno affidato la gestione dei loro investimenti, incluso le Obbligazioni, a un intermediario finanziario italiano ed hanno optato per l'applicazione del c.d. regime del risparmio gestito in conformità all'art. 7 del D. Lgs. n. 461 del 21 novembre 1997 (ai fini della presente sezione, il "**Risparmio Gestito**");
- (iv) non sono soggetti in Italia ad imposta sostitutiva delle imposte sui redditi, se effettuati in favore di beneficiari effettivi che sono soggetti non residenti in Italia, privi di stabile organizzazione sul territorio italiano alla quale le Obbligazioni siano effettivamente connesse, a condizione che:
  - (a) questi ultimi (i) siano residenti in un paese che consente un adeguato scambio di informazioni con l'Italia, essendo inserito nella lista di cui al Decreto Ministeriale 4 settembre 1996, come successivamente modificato, ovvero, in caso di investitori istituzionali ancorché privi di soggettività tributaria, a condizione che essi siano costituiti in uno dei predetti paesi, (ii) siano enti ed organismi internazionali costituiti in base ad accordi internazionali resi esecutivi in Italia, o (iii) banche centrali straniere o organismi che gestiscono anche le riserve ufficiali di uno stato straniero; e
  - (b) le Obbligazioni siano depositate direttamente o indirettamente presso: (i) una banca o una SIM residente in Italia; (ii) una stabile organizzazione in Italia di una banca o di una SIM non residente che intrattengono rapporti diretti in via telematica con il Ministero dell'Economia e delle Finanze; o (iii) presso un ente o una società non residenti che aderiscono a sistemi di amministrazione accentrata dei titoli e intrattengono rapporti diretti con il Ministero dell'Economia e delle Finanze; e
  - (c) per quanto concerne i soggetti indicati alla precedente lettera (a)(i), le banche o gli agenti di cambio menzionati alla precedente lettera (b) ricevano una autocertificazione dell'effettivo beneficiario degli interessi che attesti che il beneficiario economico è residente in uno dei predetti paesi.

L'autocertificazione deve essere predisposta in conformità con il modello approvato dal Ministero dell'Economia e delle Finanze (Decreto Ministeriale del 12 dicembre 2001, pubblicato sul Supplemento Ordinario n. 287 della G.U. n. 301 del 29 dicembre 2001) e successivi aggiornamenti ed è valido fino a revoca da parte dell'investitore. L'autocertificazione non deve essere presentata qualora una dichiarazione equivalente (incluso il modello N. 116/IMP) è già stata presentata al medesimo intermediario; in caso di investitori istituzionali privi di soggettività tributaria, l'investitore istituzionale sarà considerato essere il beneficiario effettivo e l'autocertificazione rilevante sarà resa dal relativo organo di gestione; e

- (d) le banche o gli agenti di cambio menzionati alle lettere (b) e (c) che precedono ricevano tutte le informazioni necessarie ad identificare il soggetto non residente beneficiario effettivo delle Obbligazioni e tutte le informazioni necessarie al fine di determinare l'ammontare degli interessi che il detto beneficiario economico sia legittimato a ricevere.

Qualora le condizioni sopra indicate alle lettere (a), (b), (c) e (d) del punto (iv) non sono soddisfatte, il sottoscrittore delle Obbligazioni non residente in Italia è soggetto all'imposta sostitutiva delle imposte sui redditi applicata con l'aliquota del 26% sugli interessi ed altri proventi derivanti dalle Obbligazioni. In quest'ultimo caso, l'imposta sostitutiva può essere applicata in misura ridotta in virtù delle convenzioni internazionali contro le doppie imposizioni, se applicabili.

Le persone fisiche residenti in Italia che detengono le Obbligazioni non in regime di impresa e che hanno optato per il regime del Risparmio Gestito sono soggetti a un'imposta sostitutiva applicata con l'aliquota del 26% sul risultato maturato della gestione alla fine di ciascun esercizio (detto risultato includerà anche gli interessi e gli altri proventi maturati sulle Obbligazioni). L'imposta sostitutiva sul risultato maturato della gestione è applicata nell'interesse del contribuente da parte dell'intermediario autorizzato.

Gli interessi e gli altri proventi delle Obbligazioni, detenuti da società di capitali italiane, società di persone che hanno per oggetto esclusivo o principale l'esercizio di una attività commerciale, imprenditori individuali, enti pubblici e privati diversi dalle società che detengono le Obbligazioni in connessione con la propria attività commerciale nonché da stabili organizzazioni in Italia di società non residenti in relazione alle quali le Obbligazioni sono effettivamente connesse, concorrono a formare la base imponibile: (i) dell'imposta sul reddito delle società (IRES); o (ii) dell'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF), oltre a quella delle addizionali in quanto applicabili; in presenza di determinati requisiti, i predetti interessi concorrono a formare anche la base imponibile dell'imposta regionale sulle attività produttive (IRAP).

Gli interessi e gli altri proventi delle Obbligazioni percepiti dagli organismi d'investimento collettivo del risparmio (O.I.C.R.) e da quelli con sede in Lussemburgo, già autorizzati al collocamento nel territorio dello Stato, di cui all'articolo 11-bis del Decreto Legge 30 settembre 1983, n. 512, convertito dalla Legge n. 649 del 25 novembre 1983 (c.d. "Fondi Lussemburghesi Storici") non sono soggetti ad alcuna ritenuta alla fonte né ad imposta sostitutiva. Il Decreto Legge 29 dicembre 2010, n. 225, convertito dalla Legge n. 10 del 26 febbraio 2011, ha introdotto rilevanti modifiche al regime tributario dei fondi comuni di investimento italiani e dei Fondi Lussemburghesi Storici, abrogando il regime di tassazione sul risultato maturato della gestione del fondo ed introducendo la tassazione in capo ai partecipanti, nella misura del 26%, al momento della percezione dei proventi derivanti dalla partecipazione ai predetti fondi e su quelli realizzati in sede di riscatto, liquidazione o cessione delle quote. Tale disciplina è applicabile ai fondi comuni di investimento mobiliare di diritto italiano già disciplinati

dall'articolo 9 della L. 23 marzo 1983, n. 77, alle società di investimento a capitale variabile (SICAV) di cui all'articolo 14 del D.Lgs. 25 gennaio 1992, n. 84 e ai fondi comuni di investimento mobiliare chiusi di cui all'articolo 11 della L. 14 agosto 1993, n. 344 (ai fini della presente sezione, i “**Fondi**”).

I fondi pensione italiani sono soggetti a una imposta sostitutiva del 20% sul risultato della gestione.

## **11.2 Trattamento ai fini delle imposte dirette delle plusvalenze realizzate sulle Obbligazioni**

L'eventuale plusvalenza realizzata in caso di cessione ovvero rimborso delle Obbligazioni concorre alla determinazione del reddito d'impresa rilevante ai fini delle imposte sui redditi (e, in alcune circostanze, anche della base imponibile IRAP) ed è, pertanto, assoggettata a tassazione in Italia secondo le regole ordinarie, se il relativo Obbligazionista è:

- (a) una società commerciale italiana;
- (b) un ente commerciale italiano;
- (c) una stabile organizzazione in Italia di soggetti non residenti alla quale le Obbligazioni sono effettivamente connesse; o
- (d) una persona fisica residente in Italia che esercita un'attività commerciale alla quale le Obbligazioni sono effettivamente connesse.

In conformità al Decreto Legislativo n. 461 del 21 Novembre 1997, qualora l'Obbligazionista sia una persona fisica che non detiene le Obbligazioni in regime d'impresa, la plusvalenza realizzata dalla cessione ovvero dal rimborso delle Obbligazioni è soggetta ad una imposta sostitutiva applicata con l'aliquota del 26%. Secondo il c.d. regime della dichiarazione, che è il regime ordinario applicabile in Italia alle plusvalenze realizzate dalle persone fisiche ivi residenti che detengono le Obbligazioni non in regime d'impresa, l'imposta sostitutiva è applicata cumulativamente sulle plusvalenze realizzate nel corso dell'esercizio, al netto delle relative minusvalenze, dal relativo Obbligazionista che detiene le Obbligazioni non in regime d'impresa. Le plusvalenze realizzate, al netto delle relative minusvalenze, devono essere distintamente indicate nella dichiarazione annuale dei redditi del relativo Obbligazionista. L'imposta sostitutiva deve essere corrisposta dal relativo Obbligazionista mediante versamento diretto. Se l'ammontare complessivo delle minusvalenze è superiore all'ammontare complessivo delle plusvalenze, l'eccedenza può essere portata in deduzione, fino a concorrenza, dalle plusvalenze dei periodi d'imposta successivi, ma non oltre il quarto.

In alternativa al regime ordinario della dichiarazione, le persone fisiche italiane che detengono le Obbligazioni non in regime d'impresa possono optare per l'assoggettamento a imposta sostitutiva di ciascuna plusvalenza realizzata in occasione di ciascuna operazione di cessione o rimborso (c.d. “*regime del risparmio amministrato*”). La tassazione separata di ciascuna plusvalenza secondo il regime del risparmio amministrato è consentita a condizione che: (i) le Obbligazioni siano depositate presso banche italiane, società di intermediazione mobiliare (SIM) o altri intermediari finanziari autorizzati; e (ii) il sottoscrittore opti per il regime del risparmio amministrato con una comunicazione scritta. L'intermediario finanziario, sulla base delle informazioni comunicate dal contribuente, applica l'imposta sostitutiva sulle plusvalenze realizzate in occasione di ciascuna operazione di vendita o rimborso delle Obbligazioni, al netto delle minusvalenze o perdite realizzate, trattenendo l'imposta sostitutiva dovuta dai proventi realizzati e spettanti al relativo Obbligazionista. Secondo il regime del risparmio amministrato, qualora siano realizzate minusvalenze, perdite o differenziali negativi, gli importi delle predette minusvalenze, perdite o differenziali negativi sono computati in deduzione, fino a loro concorrenza, dall'importo delle plusvalenze, differenziali positivi o proventi realizzati nelle successive operazioni poste in essere nell'ambito del medesimo rapporto, nello stesso periodo d'imposta e nei successivi, ma non oltre il quarto. Il contribuente non è tenuto ad esporre nella propria dichiarazione annuale dei redditi le plusvalenze realizzate.

Le plusvalenze realizzate dalle persone fisiche residenti in Italia che detengono le Obbligazioni non in regime di impresa e che hanno optato per il regime del c.d. Risparmio Gestito concorreranno a formare il risultato della gestione che sarà assoggettato a imposta sostitutiva, anche se non realizzato, al termine di ciascun esercizio. Se in un anno il risultato della gestione è negativo, il corrispondente importo è computato in diminuzione del risultato della gestione dei periodi d'imposta successivi, ma non oltre il quarto per l'intero importo che trova capienza in essi. L'imposta sostitutiva sul risultato maturato della gestione è applicata nell'interesse del contribuente da parte dell'intermediario autorizzato. Il contribuente non è tenuto ad esporre nella propria dichiarazione annuale dei redditi le plusvalenze realizzate.

Qualora il relativo Obbligazionista sia un Fondo, come sopra definito, le plusvalenze realizzate saranno incluse nel risultato di gestione del Fondo maturato alla fine di ciascun esercizio. Il Fondo non è soggetto ad alcuna tassazione sul predetto risultato, bensì l'imposta sostitutiva è dovuta con l'aliquota massima del 26% in occasione delle distribuzioni fatte in favore dei sottoscrittori delle quote del Fondo.

Le plusvalenze realizzate da sottoscrittori che sono fondi pensione italiani concorreranno alla determinazione del risultato complessivo della gestione che, a sua volta, è assoggettato ad una imposta sostitutiva nella misura del 20%.

L'imposta sostitutiva del 26% è applicabile, in presenza di determinate condizioni, alle plusvalenze realizzate dalla cessione o dal rimborso delle Obbligazioni da parte di persone fisiche o giuridiche non residenti in Italia e prive di stabile organizzazione sul territorio italiano alla quale le Obbligazioni siano effettivamente connesse, se le Obbligazioni sono detenute in Italia.

Ciononostante, secondo il disposto dell'art. 23 del D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, le plusvalenze realizzate da soggetti non residenti in Italia e privi di stabile organizzazione sul territorio italiano alla quale le Obbligazioni siano effettivamente connesse non sono soggette a tassazione in Italia a condizione che le Obbligazioni siano considerate "negoziare in mercati regolamentati" ai sensi dell'articolo 23, comma 1) lett. f) n. 2), D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, nonostante siano detenute in Italia. L'esenzione si applica a condizione che l'investitore non residente presenti una autocertificazione all'intermediario autorizzato nella quale dichiari di non essere residente in Italia ai fini fiscali.

In ogni caso, i soggetti non residenti in Italia e beneficiari effettivi delle Obbligazioni, privi di stabile organizzazione in Italia alla quale le Obbligazioni siano effettivamente connesse, non sono soggetti a imposta sostitutiva in Italia sulle plusvalenze realizzate per effetto della cessione o del rimborso delle Obbligazioni, a condizione che siano residenti in un paese che consente un adeguato scambio di informazioni con l'Italia, essendo inserito nella lista di cui al Decreto Ministeriale 4 settembre 1996, come successivamente modificato, ovvero, in caso di investitori istituzionali ancorché privi di soggettività tributaria, a condizione che essi siano costituiti in uno dei predetti paesi (articolo 5, comma 5, lettera a) del Decreto Legislativo n. 461 del 21 Novembre 1997); in tale caso, se i sottoscrittori non residenti, privi di stabile organizzazione in Italia alla quale le Obbligazioni siano effettivamente connesse, hanno optato per il regime del risparmio amministrato o per il regime del Risparmio Gestito, la non applicazione della imposta sostitutiva dipende dalla presentazione di una autocertificazione all'intermediario finanziario autorizzato che attesti il rispetto dei requisiti di cui sopra.

Infine e indipendentemente dalle previsioni di cui sopra, non saranno soggetti a imposta sostitutiva in Italia su ciascuna plusvalenza realizzata le persone fisiche o giuridiche non residenti in Italia e prive di una stabile organizzazione sul territorio italiano alla quale le Obbligazioni siano effettivamente connesse che possono beneficiare del regime di una convenzione internazionale contro le doppie imposizioni stipulata con la Repubblica Italiana, a condizione che le plusvalenze realizzate per effetto della cessione o del rimborso delle Obbligazioni siano soggette a tassazione esclusivamente nel paese di residenza del cedente; in questo caso se i sottoscrittori non residenti, privi di stabile organizzazione in Italia alla quale le Obbligazioni siano effettivamente connesse, hanno optato per il regime del risparmio

amministrato o per il regime del Risparmio Gestito, la non applicazione della imposta sostitutiva dipende dalla presentazione all'intermediario finanziario autorizzato di appropriata documentazione che includa anche una dichiarazione emessa dalla competente autorità fiscale del paese di residenza del soggetto non residente.

### **11.3 Imposta sulle donazioni e successioni**

L'imposta sulle donazioni e successioni, abrogata una prima volta dalla Legge n. 383 del 18 ottobre 2001 in relazione alle donazioni fatte o alle successioni aperte a partire dal 25 ottobre 2001, è stata successivamente reintrodotta dal Decreto Legge n. 262 del 3 ottobre 2006, convertito in Legge con modifiche dalla Legge n. 286 del 24 novembre 2006, entrava in vigore il 29 novembre 2006 e veniva successivamente modificata dalla Legge n. 296 del 27 dicembre 2006, con effetto a partire dal 1 gennaio 2007.

Per effetto delle predette modifiche, il trasferimento a causa di morte delle Obbligazioni è attualmente soggetto ad una imposta sulle successioni del seguente tenore:

- (i) se il trasferimento avviene a favore del coniuge, di un discendente o ascendente diretto è dovuta una imposta del 4% sul valore dei titoli trasferiti, con una franchigia di Euro 1 milione per ciascun beneficiario;
- (ii) se il trasferimento avviene a favore di un fratello o di una sorella è dovuta una imposta del 6% sul valore dei titoli trasferiti con una franchigia di Euro 100.000,00 per ciascun beneficiario;
- (iii) se il trasferimento avviene a favore di parenti sino al quarto grado, affini in linea retta e affini in linea collaterale sino al terzo grado è dovuta un'imposta del 6% sull'intero valore dei titoli trasferiti a ciascun beneficiario;
- (iv) in ogni altro caso è dovuta un'imposta dell'8% sull'intero valore dei titoli trasferiti a ciascun beneficiario.

Il trasferimento delle Obbligazioni per effetto di donazione è soggetto ad un'imposta sulle donazioni con le stesse aliquote e le stesse franchigie previste in materia di imposta sulle successioni.

### **11.4 Direttive UE in materia di tassazione dei redditi da risparmio e di cooperazione amministrativa**

Il 3 giugno 2003 il Consiglio dell'Unione Europea ha adottato la Direttiva 2003/48/CE in materia di tassazione dei redditi da risparmio ("**Direttiva Risparmio**"), in base alla quale ciascun Stato Membro è tenuto, a partire dal 1° luglio 2005, a fornire alle autorità fiscali degli altri Stati Membri i dettagli dei pagamenti di interessi (o di redditi ad essi assimilabili) effettuati da soggetti stabiliti all'interno del proprio territorio e qualificabili come agenti di pagamento ai sensi della Direttiva Risparmio, nei confronti di persone fisiche residenti in un altro Stato Membro, ad eccezione, per un periodo transitorio, del Lussemburgo e dell'Austria che sono invece tenuti (a meno che durante detto periodo non decidano diversamente) ad assoggettare a ritenuta i detti pagamenti di interessi (la fine del periodo transitorio dipenderà dalla eventuale conclusione di accordi in materia di scambio di informazioni a fini fiscali con Paesi Terzi). Un certo numero di paesi e territori non appartenenti all'Unione Europea, tra cui la Svizzera, hanno adottato misure analoghe.

Lussemburgo e Austria possono decidere di introdurre lo scambio automatico di informazioni durante il periodo transitorio e, in tal caso, non saranno più tenuti ad assoggettare a ritenuta i pagamenti di interessi. Sulla base delle informazioni disponibili, il Lussemburgo ha annunciato l'intenzione di abolire la predetta ritenuta decidendo di attuare lo scambio automatico di informazioni a decorrere dal 1° gennaio 2015. Il 24 marzo 2014, il Consiglio dell'Unione Europea ha adottato la Direttiva 2014/48/UE che avrebbe dovuto modificare la Direttiva Risparmio a decorrere dal 1 gennaio 2017.



Il 10 novembre 2015, il Consiglio dell'Unione Europea ha adottato la Direttiva 2015/2060/EU che abroga la Direttiva Risparmio a far data dal 1 gennaio 2016 (fatti salvi alcuni obblighi amministrativi che continuano ad applicarsi in relazione a pagamenti effettuati prima di tale data) e dal 1 gennaio 2017 nel caso dell'Austria. Tale abrogazione interviene al fine di evitare sovrapposizioni tra la Direttiva Risparmio e lo scambio automatico obbligatorio di informazioni nel settore fiscale che deve essere attuato ai sensi della Direttiva 2011/16/UE ("Direttiva sulla Cooperazione Amministrativa"), come modificata dalla Direttiva 2014/107/UE. La Direttiva sulla Cooperazione Amministrativa ha lo scopo di ampliare il meccanismo di scambio automatico di informazioni tra gli Stati Membri ai fini di combattere la frode e l'evasione fiscale transfrontaliere. La Direttiva sulla Cooperazione Amministrativa è conforme allo standard globale per lo scambio automatico di informazioni tra autorità fiscali pubblicato dal Consiglio OCSE nel luglio 2014, ha generalmente un ambito di applicazione più ampio rispetto alla Direttiva Risparmio e non dovrebbe prevedere l'applicazione di ritenute.

La Direttiva Risparmio è stata recepita in Italia dal Decreto Legislativo n. 84 del 18 aprile 2005. Ai sensi di tale decreto legislativo, gli agenti di pagamento italiani (banche, SIM, SGR, società finanziarie e società fiduciarie residenti in Italia ai fini fiscali, stabili organizzazioni in Italia di soggetti non residenti, nonché qualsiasi altro soggetto residente in Italia ai fini fiscali che paga interessi per ragioni professionali o commerciali) devono comunicare alle autorità fiscali italiane i dettagli dei pagamenti di interessi effettuati a partire dal 1° luglio 2005 in favore di persone fisiche che siano beneficiari effettivi di detti interessi e siano residenti, ai fini fiscali, in un altro Stato Membro dell'Unione Europea. Tali informazioni sono trasmesse dalle autorità fiscali italiane alle competenti autorità fiscali dello Stato di residenza del beneficiario effettivo entro la data del 30 giugno dell'anno successivo a quello nel corso del quale è avvenuto il pagamento. La Legge 7 luglio 2016, n. 122, ha attuato in Italia la Direttiva sulla Cooperazione Amministrativa ed ha abrogato il Decreto legislativo 18 aprile 2005, n. 84 (fatti salvi alcuni obblighi di comunicazione ed amministrativi che trovano applicazione fino al 31 dicembre 2016).

I potenziali investitori residenti in uno Stato membro dell'Unione Europea dovrebbero consultare i propri consulenti fiscali in merito alle conseguenze fiscali derivanti dalla applicazione della Direttiva Risparmio e della Direttiva sulla Cooperazione Amministrativa.

## **11.5 Imposta di bollo**

L'art. 13 comma 2-ter, della Parte I della Tariffa allegata al D.P.R. n. 642 del 26 ottobre 1972 ("*Imposta di Bollo sulle Comunicazioni alla Clientela*"), come modificato dal Decreto Legge n. 201 del 6 dicembre 2011, convertito nella Legge n. 214 del 22 dicembre 2011, e dalla Legge n. 147 del 27 dicembre 2013 ha introdotto un'imposta di bollo sul valore dei prodotti e strumenti finanziari oggetto di comunicazioni alla clientela a partire dal 1 gennaio 2012. La comunicazione relativa ai prodotti e strumenti finanziari si considera in ogni caso inviata almeno una volta nel corso dell'anno anche quando non sussiste un obbligo di invio o di redazione. L'imposta è attualmente dovuta nella misura dello 0,2% annuo (in ogni caso solo per i soggetti diversi dalle persone fisiche la misura massima annuale è di 14.000 euro).

Tale imposta trova applicazione sugli strumenti finanziari – quali le Obbligazioni – detenuti per il tramite di un intermediario finanziario che esercita l'attività sul territorio italiano.

La base imponibile rilevante è determinata al termine del periodo rendicontato, come risultante dalle comunicazioni periodiche relative al rapporto intrattenuto.

Il Decreto Ministeriale 24 maggio 2012 ha dettato le disposizioni di attuazione della relativa disciplina sulla Imposta di Bollo sulle Comunicazioni alla Clientela.

L'Agenzia delle Entrate, con la circolare n. 48/E del 21 dicembre 2012, ha precisato che non sono soggetti alla Imposta di Bollo sulle Comunicazioni alla Clientela i rendiconti e le comunicazioni che gli enti gestori inviano a soggetti diversi dai propri clienti. Per la nozione

di cliente, come precisato dal DM 24 maggio 2012, occorre fare riferimento al Provvedimento del Governatore della Banca d'Italia 15 luglio 2015. Tale Provvedimento chiarisce non rientrano nella definizione di cliente i seguenti soggetti *“le banche, le società finanziarie, gli istituti di moneta elettronica, gli istituti di pagamento, le imprese di assicurazione, le imprese di investimento, gli organismi di investimento collettivo del risparmio, le società di gestione del risparmio, le società di gestione accentrata di strumenti finanziari i fondi pensione, Poste Italiane s.p.a., la Cassa Depositi e Prestiti e ogni altro soggetto che svolge attività di intermediazione finanziaria. Non si considerano clienti nemmeno le società controllanti, controllate o sottoposte a comune controllo dei soggetti sopra indicati”*.

## 12. RESTRIZIONI ALLA CIRCOLAZIONE DELLE OBBLIGAZIONI

Ai sensi del Contratto di Sottoscrizione firmato in prossimità della Data di Emissione, il relativo Sottoscrittore si è impegnato a sottoscrivere il 100% (cento per cento) dell'importo nominale delle relative Obbligazioni ed a corrispondere, al verificarsi di determinate condizioni sospensive ivi previste, il prezzo di sottoscrizione delle Obbligazioni.

Ai sensi del Contratto di Sottoscrizione, l'Emittente ed il relativo Sottoscrittore hanno dichiarato che:

- (a) nessuna azione è stata né sarà presa in relazione alle Obbligazioni da essi, dai loro affiliati o da qualsiasi altra persona che agisca per loro conto, che permetta un'offerta al pubblico di prodotti finanziari in Italia o all'estero, se non in conformità con la relativa normativa sugli strumenti finanziari, fiscale e le altre leggi e regolamenti applicabili. Offerte individuali delle Obbligazioni o la cessione delle stesse in Italia o all'estero possono essere effettuate solo in conformità con la relativa normativa sugli strumenti finanziari, fiscale e le altre leggi e regolamenti tempo per tempo applicabili;
- (b) di non aver promosso alcuna offerta pubblica delle Obbligazioni presso la CONSOB per ottenere dalla stessa l'approvazione di un documento di offerta in Italia;
- (c) di non aver promosso alcuna offerta delle Obbligazioni negli Stati Uniti d'America, in Canada, in Australia, in Giappone, né in alcun altro Paese in cui il Collocamento non sia consentito dalle competenti autorità (i "**Paesi Esclusi**"); le Obbligazioni non saranno pertanto registrate ai sensi dello U.S. Securities Act del 1933 (come successivamente modificato), né ai sensi delle corrispondenti normative in vigore in Canada, Australia, Giappone o in qualunque altro dei Paesi Esclusi;
- (d) di non aver offerto, venduto o collocato, e hanno concordato che non offriranno, venderanno o collocheranno, e non hanno circolato e non faranno circolare e non hanno reso e non renderanno disponibile in Italia o all'estero le Obbligazioni né qualsiasi altro materiale di offerta relativo alle Obbligazioni se non a Investitori Professionali (come definiti nel paragrafo 1 (*Definizioni*) del presente Documento di Ammissione) e in conformità con le leggi ed i regolamenti vigenti in Italia o nel relativo paese in cui è svolta l'offerta;
- (e) qualunque offerta, vendita o collocamento delle Obbligazioni in Italia o all'estero è stata e sarà effettuata solo da banche, imprese di investimento o società finanziarie autorizzate a svolgere tali attività in Italia ai sensi del Decreto legislativo n. 385 del 1° settembre 1993, e successive modifiche, del TUF, del regolamento CONSOB n. 16190 del 29 ottobre 2007, ed ai sensi di ogni altra legge o regolamento applicabili, ovvero da soggetti autorizzati a tal fine dalla relativa normativa applicabile all'estero, e nel rispetto di ogni altro requisito di comunicazione o limitazione che possa essere imposto dalla CONSOB, dalla Banca d'Italia o da altra Autorità competente in Italia e all'estero;
- (f) la successiva circolazione delle Obbligazioni in Italia e all'estero sarà riservata ai soli Investitori Professionali, e, pertanto, le Obbligazioni non potranno essere oggetto di offerta al pubblico così come definita dal TUF e dai relativi regolamenti attuativi CONSOB tempo per tempo vigenti

In relazione alla successiva circolazione delle Obbligazioni in Italia, l'articolo 100-*bis* del TUF richiede anche il rispetto sul mercato secondario delle regole dell'offerta al pubblico e degli obblighi informativi stabiliti nel TUF e dei relativi regolamenti CONSOB di attuazione, a meno che la circolazione successiva di cui sopra sia esente da tali norme e requisiti ai sensi del TUF e dei relativi regolamenti CONSOB di attuazione.

\*\*\*

**ALLEGATO I**

**Bilancio consolidato pro-forma del Gruppo relativo all'esercizio chiuso al 31 dicembre 2015 e  
relativa certificazione**